NOTE SUI CURATORI

Angelo Maestroni: dal 2007 è membro del Comitato scientifico di Rivista Giuridica dell'Ambiente; dal 2012, in collaborazione con WWF Italia Ong Onlus, è docente responsabile della prima clinica legale attiva nell'insegnamento a scelta di Diritto dell'ambiente nel corso di laurea in Diritto per l'Impresa nazionale e internazionale (già Operatore giuridico d'impresa), Classe L-14 delle lauree in Scienze dei servizi giuridici e nel corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza Classe delle lauree in Giurisprudenza (LMG/01) dell'Università degli Studi di Bergamo.

Nel 2014 ha ottenuto l'Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II fascia in Diritto costituzionale; dal 2015 fa parte del Comitato promotore/controllo dei Centri d'Incontro per persone con decadimento cognitivo nell'ambito del progetto EU JPND Meetingdem (MIUR, decreto n. 3970, 19 novembre 2014); dal 2015 ha ideato e condotto vari progetti di ricerca in materia clinico legale tra cui *Clinica legale in ambito sociosanitario tra terza missione universitaria, sussidiarietà orizzontale, giustizia sociale e beni* (art. 22, legge n. 240/2010, Italian Talend Young Researchers); dal 2016 è iscritto all'Albo degli avvocati cassazionisti presso l'Ordine degli avvocati di Milano.

Dal 2017 insegna Istituzioni di diritto pubblico nei corsi di laurea magistrale in Economia ed Economia aziendale nel Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Bergamo.

Dal 2017 fa parte del Consiglio direttivo di *European Network for Clinical Legal Education* (ENCLE); è tra i fondatori del Coordinamento nazionale delle cliniche legali italiane.

Paola Brambilla: dal 2001 è Delegata per la Lombardia di WWF Italia Ong Onlus; dal 2006 è iscritta all'Albo degli avvocati cassazionisti presso l'Ordine degli avvocati di Bergamo; dal 2007 è membro del Comitato scientifico di Rivista Giuridica dell'Ambiente; dal 2014 è Garante dei diritti degli animali per il Comune di Bergamo; dal 2015 è componente del Comitato Etico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna; dal 2015 è membro e responsabile della commissione progetti del Rotary Club Bergamo Sud; dal 2010 al 2016 ha insegnato Istituzioni di

Diritto comparato ed Europeo nel corso di laurea in Diritti dell'uomo ed etica della cooperazione internazionale, nel Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi Bergamo; svolge abitualmente docenze e corsi di formazione per pubbliche amministrazioni in materia ambientale; è relatrice in numerosi convegni internazionali in materia ambientale e di clinica legale.

Matteo Carrer: dal 2010 dottore di ricerca in Diritto pubblico e tributario nella dimensione europea, già assegnista di ricerca in diritto costituzionale nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo; in particolare, nel 2015, ha condotto la ricerca *La Clinica legale in ambito sociosanitario tra terza missione universitaria, sussidiarietà orizzontale, giustizia sociale e beni comuni* nell'ambito del piano straordinario Italian Talend Young Researchers – azione giovani in ricerca anno 2015; dal 2017, nella medesima Università, è docente a contratto di Ordinamento giudiziario ed etica delle professioni legali.

NOTE SUGLI AUTORI

(in ordine di pubblicazione)

Cristina Amato, professore ordinario di Cliniche legali II e Diritto privato comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia.

Claudia Maria Alaimo, avvocatessa, è iscritta all'Ordine degli avvocati di Palermo e fa parte della Clinica legale per i diritti umani (CLEDU) dell'Università degli Studi di Palermo.

Elena Consiglio, fa parte della Clinica legale per i diritti umani (CLEDU) dell'Università degli Studi di Palermo ed è docente di *Discrimination Law* presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo dove è stata assegnista di ricerca. È inoltre avvocatessa, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Palermo.

Maria Romano, avvocatessa, è iscritta all'Ordine degli avvocati di Palermo e fa parte della Clinica legale per i diritti umani (CLEDU) dell'Università degli Studi di Palermo.

Alessandra Sciurba, fa parte della Clinica legale per i diritti umani (CLEDU) dell'Università di Palermo, è assegnista di ricerca presso l'Università de-

gli Studi di Bergamo e membro del Centro di ricerca interdipartimentale *L'altro diritto*.

GIOVANNI LANDI, dottorando di ricerca in Scienze giuridiche e Tutor della *Law clinic* Salute, ambiente e territorio, dell'Università degli Studi di Perugia.

FRANCESCA SOLA, dottoranda in Scienze Giuridiche XXXI Ciclo presso l'Università degli Studi di Perugia. Svolge una ricerca sulla mediazione penale nel contesto della messa alla prova per gli imputati adulti. Nella medesima Università, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, fa parte del gruppo di ricerca della cattedra di Sociologia del diritto che, per conto della Regione Umbria, realizza ricerche sulle tematiche della sicurezza integrata. Dal 2014 coadiuva il Referente scientifico della Clinica legale penitenziaria, prof.ssa Rossella Fonti, nel coordinamento e nella gestione delle attività della clinica. Dal 2012 collabora sia con il Difensore civico che con lo Sportello per i diritti di Antigone Onlus.

FRANCESCA ASTA, dottoranda di ricerca in Filosofia del diritto presso l'Università degli studi di Roma Tre. Collabora attualmente con la Clinica dei diritti dell'immigrazione e della cittadinanza di Roma Tre ed è stata parte del progetto di ricerca Lexilium – Osservatorio sulla giurisprudenza in materia di immigrazione. I suoi interessi di ricerca riguardano migrazioni, cittadinanza, accesso alla giustizia e garanzie giurisdizionali.

CARLO CAPRIOGLIO, dottorando di ricerca in Filosofia del diritto presso l'Università degli studi Roma Tre. Collabora con la Clinica dei diritti dell'immigrazione e della cittadinanza di Roma Tre e ha partecipato alla ricerca Lexilium – Osservatorio sulla giurisprudenza in materia di trattenimento e allontanamento degli stranieri. I suoi principali interessi di ricerca riguardano migrazioni, le politiche di confine e della sicurezza, sfruttamento lavorativo e cliniche legali.

ENRICA RIGO, professoressa associata di Filosofia del diritto presso l'Università di Roma Tre, dove ha fondato e coordina la Clinica legale dei diritti, dell'immigrazione e della cittadinanza, attiva dal 2010. È stata *Jean Monnet Fellow* presso l'Istituto Universitario Europeo di Fiesole e ha esperienza di ricerca presso università italiane e straniere. I suoi temi di ricerca riguardano cittadinanza, migrazioni, costituzionalismo europeo, accesso alla giustizia e cliniche legali.

ETTORE BATTELLI, professore associato di Diritto privato e docente responsabile della Clinica legale in Diritto dei minori presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma Tre.

Cecilia Blengino, ricercatrice confermata in Filosofia del diritto. Professore Aggregato di Sociologia del diritto e Clinica legale carcere e diritti I presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino.

Joëlle Long, ricercatrice di Diritto privato, docente di Diritto di famiglia e coordinatrice e docente della Clinica legale Famiglie, minori e diritto del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Diego Lopomo, giurista e responsabile dell'Ufficio di pubblica tutela e rapporti con l'Autorità giudiziaria della Città metropolitana di Torino.

Claudia Onniboni, professore aggregato di Diritto processuale civile presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli studi di Verona; è iscritta all'Albo degli avvocati di Milano.

PRESENTAZIONE

IL MOVIMENTO DELLE CLINICHE LEGALI E LE SUE RAGIONI

Marzia Barbera

SOMMARIO: 1. Dal formalismo al *"realismo normativo"*. – 2. La riscoperta del diritto come scienza pratica. – 3. Praticare il diritto in una comunità di interpreti.

1. *Dal formalismo al "realismo normativo".*

Questo libro racconta di un'esperienza fuori dal comune che i suoi autori e le sue autrici si sono trovati a vivere in questi anni: la creazione delle prime cliniche legali italiane e i loro primi anni di attività [1].

Un modo per raccontare quest'esperienza è di descriverla come un esempio di quella pratica riflessiva che costituisce una delle caratteristiche distintive della metodologia clinica. Per pratica riflessiva si intende qui la capacità di riconoscere il proprio rapporto epistemico con la realtà, il proprio modo di conoscere e interpretare i fatti, gli schemi di riferimento, le assunzioni tacite utilizzate nella selezione e nell'attribuzione di significato alle cose e agli eventi. Alla base di tale pratica vi è l'assunto costruttivista che queste forme mentali ed emotive non si limitano a rappresentare lo stato delle cose ma le rendono in qualche modo conformi a se stessi.

L'esperienza delle cliniche legali nasce proprio dalla riflessione, condotta all'interno di alcuni settori dell'Accademia, sul modo di in-

[1] Il libro è il seguito ideale della riunione della Rete delle cliniche legali tenutasi a Bergamo nel maggio del 2016. Dobbiamo ad ANGELO MAESTRONI, che cura questo volume con la collaborazione di PAOLA BRAMBILLA e MATTEO CARRER, l'idea di raccontare come sono nate le prime cliniche italiane e di mettere in comune le nostre riflessioni sul movimento clinico.

tendere e di insegnare il diritto più diffuso nelle nostre università, nonché da un profondo senso di insoddisfazione nei confronti delle premesse culturali e politiche (che rimangono largamente implicite) su cui si fonda l'educazione che vi è impartita [2].

Questo modo di intendere e di insegnare il diritto risulta ancora fortemente influenzato dal formalismo giuridico e dai suoi corollari metodologici, ivi compresa la separatezza fra diritto e obiettivi di giustizia sostanziale, fra costruzione di sapere e costruzione di beni collettivi.

Il formalismo giuridico e le teorie cognitivistiche dell'interpretazione a esse connesse non possono certo ritenersi le correnti oggi prevalenti a livello di teoria del diritto. Nondimeno, tali posizioni risultano ancora profondamente radicate nella riproduzione della conoscenza del diritto e nella formazione delle figure professionali legate al diritto (giudici, avvocati, notai, consulenti), oltre che nei commentari, nei manuali e nell'insegnamento universitario, nonché nello stile discorsivo e argomentativo di molte corti.

Come giuristi e docenti siamo immersi in una comunità epistemica in cui si ritiene che il principale strumento di conoscenza sia costituito dal linguaggio, scritto e orale, non dall'esperienza: il linguaggio dei testi legali (costituzioni, codici e leggi), il linguaggio dei precedenti giudiziali e il linguaggio della dottrina. È attraverso il linguaggio che si esprime il legislatore. È attraverso il linguaggio che si affronta la sfida dell'interpretazione, quella di assegnare un determinato significato a regole e principi legali. È attraverso il linguaggio che la dottrina giuridica concettualizza le diverse parti che compongono il sistema giuridico all'interno di un quadro teorico coerente. Infine, è attraverso il linguaggio che insegniamo il diritto e addestriamo i nostri studenti a praticarlo.

Che il linguaggio sia il principale strumento di conoscenza e di trasmissione del diritto è stato vero sin dalla scomparsa della "*legge silente*" (fatta da regole mantenute vive ed efficaci grazie a reti di relazioni, a credenze, a consuetudini) [3], ed è in realtà vero sia per i siste-

---

[2] Riprendo qui alcune considerazioni già svolte in M. Barbera, *The making of a civil law clinic*, in L. Nogler, L. Corazza (a cura di), *Risistemare il diritto del lavoro. Liber amicorum Marcello Pedrazzoli*, Franco Angeli, Milano, 2012.

[3] La definizione richiama quella utilizzata da Rodolfo Sacco di "*diritto muto*", riferendosi a norme di vincolanti di comportamento fondate su relazioni reciproche, anche esse mute, che si trasformano, successivamente, in diritto scritto (cfr. R. Sacco, *Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi*, il Mulino, Bologna, 2015). La formula non si riferisce solo al diritto arcaico: secondo l'autore, il "*diritto muto*" continua a vivere in una pluralità di norme inespresse.

mi di *common law* che per quelli di *civil law*, dal momento che entrambi i sistemi si basano sul linguaggio per stabilire, concettualizzare e interpretare il diritto, il *corpus juris*.

Ciò che costituisce una caratteristica specifica del formalismo giuridico e che influenza profondamente il nostro modo di apprendere e comprendere il diritto è la primazia del testo, l'idea che la legge sia ciò che è *scritto*, il che impedisce ai giudici di applicarla arbitrariamente, poiché la legge è voluta e creata dal legislatore. Dal momento che la legge non è creata ma è *appresa* dagli interpreti, il ruolo dei giuristi è visto fondamentalmente come un ruolo di concettualizzazione del significato di principi e regole, che si compie esplicitando la razionalità insista nel sistema giuridico. L'elaborazione degli studiosi del diritto, raccolta nei manuali e nei trattati, è, quindi, una parte sostanziale di ciò che molti di noi insegnano e molti dei nostri studenti e delle nostre studentesse imparano, in un modo che li porta a credere che manuali e trattati sono il diritto. Di conseguenza, le capacità principali che ci si aspetta essi acquisiscano sono la conoscenza e padronanza dei testi di legge o dei testi delle sentenze e di ciò che la dottrina giuridica elabora a partire da quei testi.

Quanto alle capacità principali che ci si aspetta abbia chi deve insegnare il diritto, un buon modo per descriverle è quello di ricorrere alla definizione utilizzata da uno dei docenti del mio Dipartimento durante una discussione che avemmo tempo fa sui nostri metodi di insegnamento. Secondo tale definizione, "*l'insegnante perfetto è l'oratore perfetto*". Se questo è il modo in cui si concepisce il modello ideale di docente, allora è evidente che chi ascolta è solo il destinatario passivo di un discorso che mira, più che a fare apprendere, a dimostrare qualcosa, a intrattenere e a persuadere il pubblico: *probare*, *delectare*, *flectere*, secondo l'insegnamento di Cicerone.

L'altra caratteristica fondamentale dell'educazione giuridica tradizionale dei sistemi di *civil law* è l'idea che il ragionamento giuridico discenda da astrazioni e le decisioni giudiziarie siano sillogismi, ragionamenti deduttivi che, partendo da una premessa astratta e generale, arrivano a una conclusione concreta e specifica che è logicamente sottintesa nella premessa. Partendo da questa pre-comprensione del ragionamento giuridico, ciò che cerchiamo di insegnare ai nostri studenti è principalmente come collegare principi e regole in una struttura formale, logica.

Al contrario, i sistemi di *common law*, basati su precedenti giudiziari, favoriscono l'idea che la conoscenza del diritto parta dal fatto, da un problema, poiché la legge viene creata dai giudici dopo che una

pretesa è stata avanzata in giudizio da una parte privata. La forma di ragionamento più usata nella *common law* è induttiva: progredisce dalle osservazioni dei singoli casi verso lo sviluppo di un principio generale. Come conseguenza, agli studenti è richiesto di pensare analiticamente e analogicamente, di partire dal problema e condurre uno scrutinio rigoroso delle circostanze in base alle quali i precedenti possono essere distinti dalla controversia in questione o estendersi analogicamente ad essa.

Queste differenze tra i due sistemi spiegano perché è nei sistemi di *common law* che si sono sviluppati prima che da noi metodi alternativi di insegnamento come le cliniche legali, focalizzati non solo sulla conoscenza delle regole giuridiche e degli strumenti dell'interpretazione, ma anche su altre abilità, che richiedono il partire dal problema e che si basano su operazioni mentali induttive o pragmatiche e su ragionamenti di tipo teleologico.

Nelle nostre università si tende a pensare che si possa, qualcuno pensa addirittura si debba, andare avanti senza tutto questo. Perché? Direi perché, tradizionalmente, si ritiene che le scienze pratiche siano basate sull'esperienza e sull'osservazione e gli argomenti che le riguardano siano meglio espressi per induzione, induttivamente; mentre le scienze teoretiche (e fra queste si annovera il diritto) siano basate su principi e regole logiche e gli argomenti che le riguardano siano meglio espressi per deduzione, deduttivamente.

Come sii ricorderà, il giudice Holmes non era per nulla d'accordo con questa opinione, ritenendo che *"The life of the law has not been logic; it has been experience. The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, intuitions of public policy, avowed or unconscious, even the prejudices which judges share with their fellow-men, have a good deal more to do than syllogism in determining the rules by which men should be governed. The law embodies the story of a nation's development through many centuries, and it cannot be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics. In order to know what it, we must know what it has been, and what it has become"* [4].

Ecco che allora, come osserva Matteo Carrer nella sua acuta rilettura del saggio che Carnelutti scrisse nel 1935 sulla metodologia clinica applicata all'educazione giuridica, nella decisione di istituire cliniche legali, vi è *"ben di più dell'aspetto organizzativo pratico"* di far

[4] O.W. HOLMES, *The Common Law*, The Lawbook Exchange, Ltd, Clark, New Jersey, 2005, p. 1.

apprendere agli studenti le abilità del futuro professionista [5]: le cliniche postulano una certa visione del rapporto fra diritto e realtà, fra norma e interpretazione. Più precisamente, postulano un approccio di tipo realista, che guarda non solo alla *"law in the books"* ma anche alla *"law in action"*, al diritto quale risulta dall'interazione con i fatti reali, temperato, rispetto alla visione interamente scettica e pragmatica dei realisti nordamericani, dall'assumere come orizzonte normativo-ideale l'*"higher law"* e il cosmopolitismo, le carte costituzionali e le carte dei diritti umani. Il movimento clinico è per questo immune dalle derive nichiliste che riducono il diritto al mero fatto dell'interpretazione e del gioco linguistico.

Da questo punto di vista, alcune reazioni alla sperimentazione di metodologie di tipo esperienziale, apparentemente sovradimensionate rispetto all'obiettivo della polemica, sono, in ultima analisi, comprensibili. Tornare indietro all'idealismo tedesco e alla sua concezione dell'educazione del giurista come parte di un'*"educazione spirituale dell'uomo"*, volta a *"risvegliare la pienezza interiore dell'individuo"*, lasciando debitamente fuori *"i bisogni organizzativi della società"*, cui si sarebbero ispirate, nella loro fase di fondazione, le facoltà di giurisprudenza europee, avrebbe poco senso se davvero lo scopo fosse quello di polemizzare contro *"l'università 'del fare' "* e di ribadire che una cosa è l'educazione giuridica e altra cosa è il tirocinio pratico, affermazione dalla quale è difficile dissentire. Il bersaglio vero della polemica mi pare sia l'abbandono di una visione unitaria del diritto, in cui regnano *"ordine e unità"*, per lasciar posto a *"saperi giuridici parziali, frammentati e negoziabili"*, secondo una logica che viene definita di tipo "economico-funzionale" [6]. Se è così, le cliniche legali rientrano a buon diritto nell'oggetto della polemica, perché esse rifuggono dalle concezioni idealistiche del sapere e del diritto, rifuggono dalla distinzione fra momento pratico, che sarebbe proprio dell'economia, e momento teoretico, che sarebbe proprio della logica giuridica, e aderiscono invece all'idea che il significato del diritto si riveli nella pratica, dove l'ordine dei principi astratti e oggettivi lascia il posto al disordine della realtà, che appare confusa, soggettiva, indefinita, contraddittoria [7].

---

[5] M. CARRER, *Rileggendo Carnelutti su* La clinica del diritto. *Problemi e questioni sui fondamenti della clinica legale*, in questo volume.

[6] Così N. IRTI, *La formazione del giurista nell'università del «saper fare»*, in *Rivista giuridica degli studenti dell'Università di Macerata*, 2010, pp. 30 e 33.

[7] Cfr. J. PERELMAN, *Penser la pratique, théoriser le droit en action: des cliniques juri-*

Non è la prima volta che ciò accade nell'esperienza italiana. Gli anni '70 sono stati anni in cui ha avuto luogo una lotta per il diritto che era anche una lotta sul significato del diritto, una lotta che ha investito tutti i campi della cultura legale e tutte le professioni legali. La formula allora utilizzata da una parte della cultura giuridica era quella dell'"*uso alternativo del diritto*", che era un modo per dire che il diritto doveva essere decostruito e ricreato come strumento di conflitto e di riequilibrio delle diseguaglianze strutturali di classe. Tuttavia, il movimento italiano degli anni '70, che si pone all'interno di un processo di rinnovamento complessivo del bagaglio culturale del giurista [8], trova un parallelo più nel movimento statunitense dei *Critical legal studies* (CLS) che nell'attuale movimento clinico. Le cliniche sembrano adottare alcuni degli argomenti del CLS, come il rifiuto dell'idea della natura puramente tecnica della norma giuridica e la necessità di considerare la dimensione politica delle norme giuridiche e delle decisioni giudiziali. Ma nel movimento clinico l'approccio decostruttivo è in larga parte assente [9] e rimane una fiducia di base nel "*diritto vivente*", nella quale si mescolano posizioni che guardano alla ricerca della "*giusta soluzione*" del caso e posizioni più radicali, che vanno alla ricerca di ciò che è "*socialmente giusto*", a partire da un punto di vista "*socialmente istituito*", e cioè a partire dal punto di vista dei soggetti svantaggiati nella distribuzione dei beni primari della vita.

Lo strumentalismo delle cliniche legali è, dunque, opposto a quello fatto proprio dalle teorie di *Law & Economics*, che hanno fornito per anni un modello potente ed egemonico di regolazione e giurisdizione, per le quali usare il diritto come arma di regolazione sociale significa principalmente piegare il diritto alla logica del mercato, concepire il diritto come un prodotto dell'economia. Se si vuole, considerando l'origine nordamericana delle esperienze delle cliniche legali e l'ampliarsi dello spazio giuridico contemporaneo, è un modo per opporre una

---

diques et des nouvelles frontières épistémologiques du droit, in *Revue interdisciplinaire d'études juridiques*, 2014, p. 133 ss.

[8] Cfr. A. Cantaro, *L'idea di diritto nei "giuristi d'area"*, in L. Nivarra (a cura di), *Gli anni settanta del diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 59 ss., include in questo rinnovamento complessivo il rilancio del normativismo kelseniano (Treves, Bobbio), la scoperta del realismo giuridico americano (Tarello), l'introduzione dell'analisi economica del diritto (Trimarchi), l'ingresso nella teoria generale del diritto dell'analisi del linguaggio (Scarpelli) e del neopositivismo logico (ancora Bobbio e Tarello).

[9] Cfr. L. Cruciani, «*E giustizia per tutti*». *Accesso alla giustizia e «cliniche legali» come beni comuni*, in *Rivista critica di diritto privato*, 2012, p. 307.

forma progressiva di *"imperialismo giuridico"* a una forma conservatrice dello stesso imperialismo; a una globalizzazione del mercato, una globalizzazione dei diritti.

Il realismo del movimento clinico italiano è, infatti, un *"realismo normativo"*, vale a dire un realismo cui non è estraneo un orizzonte di senso valoriale. Anzitutto, vi è la consapevolezza del fatto che *"qualsiasi decisione presa nel nome del diritto "privilegia" un valore e ne sacrifica (secondo varie proporzioni) altri e, così facendo, avvantaggia talune fasce sociali e svantaggia le altre". In secondo luogo, vi è l'intenzione di prendersi cura, primariamente, proprio di quei "valori che rimangono disattesi, interessi che non ricevono soddisfazione, aspirazioni che restano deluse"* [10].

Questo significa che il movimento clinico si pone, e pone al dibattito giuridico, un problema di *"giustizia"* e di *"accesso alla giustizia"*, e lo fa a partire dall'attenzione ai diritti fondamentali, che segnano il confine di ciò che non è nella disponibilità di variabili maggioranza politiche, ma anche a partire dall'attenzione alla comunità e alla realtà circostante. Il che è anch'esso una scelta di metodo ma è anche un posizionamento del giurista e del sapere giuridico rispetto alla società e alle dinamiche di potere e di diseguaglianza che la attraversano.

2. *La riscoperta del diritto come scienza pratica.*

La nascita del movimento clinico italiano coincide, lo si è visto, con un rinato interesse per le questioni di metodo, per l'interpretazione, per le teorie sul diritto, per la *"law in action"* come modo per ripensare e ri-concettualizzare le norme legali, le istituzioni, i processi legislativi e il ruolo dei diversi attori coinvolti in questi meccanismi.

Come ha notato più volte Mengoni nei suoi scritti sull'ermeneutica, i soli strumenti dell'analisi del linguaggio non consentano di prendere in considerazione la realtà sociale che costituisce il riferimento del testo. "L'interpretazione giuridica ha la struttura circolare della domanda e della risposta ... il testo normativo … si lascia comprendere solo quando l'interprete, in relazione a un caso (reale o pensato) di applicazione pratica, sia riuscito a capire la questione cui il testo risponde e a formularla adeguatamente, per trarne la regola di decisio-

[10] Cfr. M. BARCELLONA, *Il diritto e conflitto*, https://www.academia.edu/19999238/Diritto_e_Conflitto.

ne [11]. Per capire la domanda *"l'interprete deve inevitabilmente introdurre nell'orizzonte ermeneutico quelle valutazioni di politica del diritto in senso ampio, cioè valutazioni etiche, economiche, sociologiche ecc., che il metodo della giurisprudenza deduttiva vorrebbe escludere come pertinenti alla competenza esclusiva del legislatore"* [12].

L'immersione concreta e reale nel contesto sociale nella quale la norma trova applicazione è l'apporto originale delle cliniche legali alla famiglia ermeneutica che ha come capostipite Gadamer e che assegna un ruolo centrale alla fase di applicazione del diritto [13]. Proprio perché ciò avviene non in relazione a casi pensati ma in relazione a casi reali, le cliniche legali possono essere un potente strumento per riconnettere sapere giuridico e società, esponendo coloro che insegnano e coloro che apprendono il diritto a rilevanti e concreti problemi di giustizia.

È per questa ragione che, nell'impostazione di alcune correnti del movimento clinico, le cliniche legale e il sapere giuridico che vi si costruisce sono configurabili come un bene comune, un prodotto collettivo necessario alla soddisfazione di bisogni essenziali, la cui gestione è vitale che non mimi la gestione di un'impresa. Le cliniche legali sono il tramite che consente di condividere la conoscenza prodotta dentro l'Università con la più ampia comunità che vive fuori dai suoi confini, il che ha importanti ricadute anche in termini di *access to justice*, poiché la scoperta di potere far valere in giudizio i propri diritti *"non è cosa da poco conto"* e poiché è dai soggetti concreti con cui la clinica entra in relazione e dalla loro richieste di giustizia che l'applicazione del diritto prende vita [14].

Ma si possono suggerire anche chiavi di lettura diverse e vedere nella diffusione delle cliniche legali l'espressione di due fenomeni epocali: il ri-orientamento della cultura giuridica verso una visione della costituzione *ex parte societatis*, non più riducibile a mera espressione di un onnipotente potere costituente, e il riaffiorare dell'idea del diritto come sapere pratico, guidato da giudizi di equità [15]. Il che permette

---

[11] L. MENGONI, *Teoria generale dell'ermeneutica ed ermeneutica giuridica*, in ID., *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 16.

[12] L. MENGONI, *La polemica di Betti con Gadamer*, in ID. *Diritto e valori*, Il Mulino, Bologna, p. 71.

[13] H.G. GADAMER, *Verità e Metodo*, Bompiani, Milano, 2001.

[14] Cfr. M.R. MARELLA, E. RIGO, *Le cliniche legali, i beni comuni e la globalizzazione dei modelli di accesso alla giustizia e di lawyering*, in *RCDP*, 2015, p. 537 ss.

[15] Cfr. M. VOGLIOTTI, *La fine del "grande stile" e la ricerca di una nuova identità per la*

di ricongiungere l'esperienza dei sistemi di civil law con quella dei sistemi di *common law*, colmando una contrapposizione che è in realtà da tempo superata, grazie alla crescente importanza della *case law* nei primi e della *statutory law* nei secondi.

La prima tendenza può essere osservata molto chiaramente nel nuovo "*jus commune*" europeo creato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dal dialogo fra le alte corti europee. Le decisioni della Corte di giustizia europea sono articolate seguendo modi di ragionamento e di argomentazione tipici della *common law* (di conseguenza, lo stile di una lezione di diritto dell'Unione europea tende ad essere molto simile allo stile di una lezione, ad esempio, di Torts). Per altro verso, vi è un'ibridizzazione/integrazione di tecniche giuridiche, con una crescente utilizzazione, nei sistemi di *civil law*, di norme di carattere procedurali, di meccanismi di negoziazione e consulenza, che richiedono approcci più flessibili e processi di pensiero più vicini a quelli utilizzati dai *common lawyers*; e uno spazio crescente, nei sistemi di *common law*, per norme di carattere sostanziale, che richiedono attenzione a concetti astratti e all'interazione di regole e principi.

Infine, l'idea che la "*public interest strategic litigation*" sia in grado di produrre cambiamenti sociali è emersa anche nei sistemi di *civil law* grazie a rilevanti interventi normativi in campi quali la protezione antidiscriminatoria e i diritti dei consumatori, che hanno fornito nuovi strumenti di contenzioso, come le *class actions* e la legittimazione di soggetti collettivi.

3. *Praticare il diritto in una comunità di interpreti.*

È a questo punto evidente come nel movimento clinico una certa concezione del diritto si connetta a una certa concezione dell'educazione del giurista [16], al quale vengono richieste capacità e abilità nuove, che attengono alla conoscenza ma soprattutto all'applicazione del diritto e sono più in assonanza con un diritto che si struttura intorno a principi generali e norme flessibili che si situano in sistemi ordina-

---

scienza giuridica, in V. Barsotti (a cura di), *L'identità delle scienze giuridiche in ordinamenti multilivello, Sant'Arcangelo di Romagna*, Maggioli, 2014, p. 95 ss.

[16] Cfr. M. Barbera, *Insegnare il diritto del lavoro. Cosa si insegna e come si insegna, come si impara e cosa si impara*, in *LD*, 2016, p. 1041 ss., da cui sono tratte le osservazioni che seguono.

mentali multilivello, aperti alla circolazione e alla comparazione.

Se il nostro principale compito pedagogico è insegnare la pratica del diritto, cioè una pratica interpretativa, allora *"non c'è altro modo per insegnare una disciplina interpretativa se non trattare gli studenti come se essi fossero già parte dell'indagine"* [17]. Ciò richiede quanto meno l'adozione di un metodo socratico, un reciproco fare domande e ascoltare risposte. Nell'insegnamento è solo attraverso il dialogo che possiamo fare sperimentare agli studenti cosa sia il diritto, perché possiamo replicare con loro il processo attraverso il quale il diritto si avvera. Non c'è altro modo, per insegnare realmente un'attività di tipo ermeneutico, che praticarla insieme a chi apprende. In questo senso, noi e i nostri studenti siamo una *"comunità di interpreti"* [18], i quali possono concordare o dissentire all'interno di uno stesso ambito pratico-discorsivo. Le cliniche forniscono un simile ambito, ponendo chi insegna e chi apprende su un piano non gerarchico, come si addice a chi partecipa a uno stesso ambito del discorso.

Nell'insegnamento dovremmo mettere concretamente in atto con i nostri studenti quelle pratiche interpretative che portano alla definizione del significato delle norme, perché è questo il solo modo efficace di far apprendere il linguaggio giuridico. Come tutti i linguaggi, il diritto non si impara memorizzando regole e principi, ma attraverso la pratica, rendendo partecipi coloro che apprendono dell'indagine che porta a una determinata conclusione e dell'argomentazione che la sostiene. Le cliniche legali favoriscono, in modo particolare, questo apprendimento di tipo pratico-esperienziale ma, in realtà, queste considerazioni valgono qualunque sia il tipo di pedagogia impiegata [19].

Insegnare la pratica del diritto è un'attività che rimane fondamentalmente la stessa dal primo all'ultimo anno di insegnamento. In questo, il compito pedagogico del giurista è completamente diverso da quello dei cultori di altre scienze, che tendono a costruire un sapere

---

[17] P. Khan, *Making the case. The Art of the Judicial Opinion*, Yale University Press, New Haven and London, 2016, p. XIV.

[18] S. Fish, *Is There a Text in this Class? The Authority of Interpretive Communities*, Harvard University Press, Cambridge-London, 1980. Sull'uso del concetto di "comunità di interpreti" nella letteratura italiana v. N. Lipari, *Dottrina e giurisprudenza quali fonti integrate del diritto*, in *Jus Civile*, 2016, p. 295 ss.

[19] Fra quanti, in Italia, hanno indagato su cosa significa insegnare a giuristi in formazione e proposto percorsi pedagogici di tipo esperienziale si segnala soprattutto G. Pascuzzi, *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, Il Mulino, Bologna, 2ª ed., 2013; Id., *La creatività del giurista. Tecniche e strategie dell'innovazione giuridica*, Zanichelli, Bologna, 2013.

incrementale, che muove dal semplice al più complesso. Per un giurista, le domande iniziali – quelle che riguardano il ruolo della legge e degli interpreti, l'autorità e il potere e la loro legittimazione, sono domande che attraversano l'intero processo di apprendimento[20]. Da questo punto di vista, insegnamento e sapere dottrinale son correlati non solo nel senso che i giuristi traslano nell'insegnamento i frutti del loro sapere ma anche nel senso che, attraverso l'insegnamento, è possibile ridefinire costantemente l'oggetto del proprio sapere. Il che ci fa tornare all'idea di clinica legale come pratica riflessiva da cui questo scritto ha preso le mosse, dando a questo punto conto anche della loro capacità trasformativa, della possibilità, attraverso l'impiego della metodologia clinica di modificare il modo di intendere e di insegnare il diritto.

[20] Cfr. P. KHAN, *op. cit.*, p. XIV.

RINGRAZIAMENTI

Angelo Maestroni

Alla pubblicazione di qualsiasi contributo scientifico, in genere si accompagna una certa soddisfazione unita alla preoccupazione di non deludere i destinatari.

In questo caso, non sarebbe sincero non ammettere che quest'ansia da prestazione è mitigata dalle autorevoli e, sia consentito dirlo, amichevoli *presentazioni* a firma di Marzia Barbera [1] per questa collettanea e di Laura Scomparin [2] per la monografia [3] che accompagna questo volume, nonché dal prezioso aiuto ricevuto dal Paola Brambilla [4] e Matteo Carrer [5] nel raccogliere le testimonianze di anni di studio e di insegnamento nel campo dell'educazione clinico legale di sette atenei italiani.

Mentre nel primo volume s'è inteso inquadrare il tema da un punto di vista del diritto costituzionale, nel secondo si sono raccolte le idee e le esperienze sul campo di più autori e autrici, che, per quanto riguarda chi scrive, coprono un arco di tempo di sei anni compreso dall'avvio della prima clinica legale nel corso di Diritto dell'ambiente nell'offerta formativa del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Univer-

---

[1] La prof.ssa MARZIA BARBERA è ordinaria di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia è tra coloro che hanno dato vita al Coordinamento nazionale delle cliniche legali italiane.

[2] La prof.ssa LAURA SCOMPARIN è ordinaria di Diritto processuale penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, è tra coloro che hanno dato vita al Coordinamento nazionale delle cliniche legali italiane.

[3] A. MAESTRONI, *Accesso alla giustizia, solidarietà e sussidiarietà nelle cliniche legali*, *Cliniche legali*, vol. 1, Giappichelli, 2018.

[4] L'avv. PAOLA BRAMBILLA è delagata per la Lombardia di WWF Italia ONG Onlus, partner della clinica legale del corso di Diritto dell'ambiente presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Bergamo; è tra coloro che hanno dato vita al Coordinamento nazionale delle cliniche legali italiane.

[5] Il dottor MATTEO CARRER già assegnista di ricerca in tema di cliniche legali, insegna per contratto Ordinamento giudiziario ed etica delle professioni legali presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Bergamo.

sità degli Studi di Bergamo nel 2012, ai progetti di clinica legale dedicati alle persone con disabilità cognitive e psichiatriche portati a termine nel 2017.

Certo è che se si può affermare che a Bergamo gli studi e le esperienze didattiche in materia sono oggi una realtà e i progetti conclusi fanno ben sperare in un'espansione delle cliniche legali nell'ambito del diritto pubblico, va immediatamente chiarito che i risultati ottenuti sono frutto di un impegno comune e di un lavoro di squadra, non certo in discesa. Ed è anche per dare atto dei traguardi raggiunti e del superamento delle difficoltà che i due volumi dedicati alle cliniche legali possono trovare un senso e si spera un gradimento.

In ogni caso, occorre precisare che la ricerca e l'esperienza che precedono il lavoro sono state possibili, in prima istanza, grazie a un prezioso suggerimento ricevuto da Vera Parisio [6] nell'anno 2009, a cui va il merito di aver introdotto chi scrive all'argomento dell'educazione clinico legale.

Fondamentale, in seguito, il sostegno e l'incoraggiamento ricevuto nel corso degli anni da Barbara Pezzini [7], la quale ha invitato questo autore a perfezionarsi proprio nella vicina Università di Brescia, dove, sotto la direzione di Marzia Barbera, di lì a poco si sarebbe svolto uno dei primi seminari formativi per docenti universitari.

Ancora, è sotto la guida di Barbara Pezzini che il Dipartimento dell'Università degli Studi di Bergamo nell'a.a. 2012-2013 ha approvato un'apposita convenzione con WWF [8], definendo così criteri guida, utili per l'avvio della prima clinica legale dedicata alla tutela dell'ambiente, ideata e condotta da chi scrive, senza interruzioni nell'ambito del corso di Diritto dell'ambiente tenuto per affidamento.

Grazie alla medesima direttrice, il Dipartimento nel 2015 ha dato l'avvio a due ulteriori ricerche, che hanno consentito di allargare le prospettive di studio clinico legale in campo ambientale ai temi del diritto costituzionale, con particolare riferimento ai diritti fondamentali dell'accesso alla giustizia, della solidarietà e della sussidiarietà [9].

---

[6] La prof.ssa VERA PARISIO è ordinaria di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia.

[7] La prof.ssa BARBARA PEZZINI è ordinaria di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo.

[8] WWF Lombardia, Fondo mondiale per la natura ONG-Onlus, oggi WWF Italia Ong Onlus.

[9] V. *infra*, Cap. V. *I progetti e l'esperienza in ambito clinico legale nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo*, in particolare, par. 3, *Il secondo*

Al nuovo direttore va invece dato atto di aver rafforzato la clinica legale del corso di Diritto dell'ambiente e di aver aperto ulteriormente il Dipartimento all'educazione clinico legale in generale [10]. Dall'a.a. 2017, a seguito di un'articolata operazione di «*spacchettamento*» [11], infatti, alle ore trentasei della clinica si sono aggiunte ben ventisette ore per attività seminariali di supporto, tanto che le cliniche legali compaiono oggi nell'elenco "delle opportunità" promosse dal Dipartimento.

Impossibile non ringraziare anche Susanna Bergamaschi, Leonora Chiavari, Roberto Costantini ed Elisabetta Farina per Fondazione Don Carlo Gnocchi – Centro IRCCS Santa Maria Nascente e Massimo Badalati, Livio Pizzoni, Serafino Tutino e Massimiliano Soldati per Fondazione Aiutiamoli, per l'accoglienza data alle iniziative cliniche rispettivamente nell'ambito del progetto europeo *Meetingdem*, per persone con decadimento cognitivo (MIUR, decreto n. 3970, 19 novembre 2014) e del progetto di *Residenzialità Leggera*, per persone con disabilità psichiatrica stabilizzata.

Decisivo si è rilevato, inoltre, il generoso contributo dell'Ateneo e del Dipartimento che, nell'ambito del programma *Italy – Fostering Talented Young Researchers*, (a.a. 2015-16), ha permesso l'ingaggio per un intero anno dell'assegnista di ricerca Matteo Carrer a cui, in particolare, si deve l'esplorazione del tema del rapporto tra cliniche legali e terza missione universitaria nell'ambito del progetto, coordinato da chi scrive, *La Clinica legale in ambito sociosanitario tra terza missione universitaria, sussidiarietà orizzontale, giustizia sociale e beni comuni* nonché la raccolta e la sintesi di gran parte del materiale qui utilizzato.

Ad Alessia Bonasio e Claudia Pengue, avvocate-tutor, nonché a tutti gli studenti e studentesse partecipanti alle cliniche, va invece il merito di aver animato esperienze, che, non solo si sono rivelate gradite e interessanti ma che, sono state molto utili per sviluppare una cultura clinico legale in ambito universitario e nei futuri operatori del diritto.

Tutto questo, va ribadito, non sarebbe certo stato possibile senza il

---

progetto in materia di clinica legale: Per non dimenticare il diritto di invecchiare e i diritti costituzionali di accesso alla giustizia e di solidarietà generazionale; par. 4. *Il terzo progetto Clinica legale in materia di sviluppo sostenibile e solidarietà generazionale.*

[10] Il prof. A. BANFI è direttore del Dipartimento dell'Università degli Studi di Bergamo a partire dall'anno 2015.

[11] Per «*spacchettamento*», così è stato spiegato in Consiglio, si è inteso affidare a tre colleghe del Dipartimento all'uopo selezionate tutte le ore fino a quel momento occupate da chi scrive nel seguire i progetti formativi di tirocinio e le relative relazioni conclusive (attributive di 6 CFU).

supporto scientifico e morale di tutti quei colleghi e colleghe, pionieri dell'educazione clinico legale in Italia – come Cristina Amato, José García-Añón, Marzia Barbera, Clelia Bartoli, Cecilia Blengino, Pilar Fernández, Paula Galowitz, Joëlle Long, Paul Mc Keown, Silvia Mondino, Claudia Onniboni, Cecilia Pedrazza Gorlero, Enrica Rigo, Laura Scomparin, Alberto Tedoldi, Ulrich Stege e Maxim Tomoszek – che hanno generosamente condiviso le rispettive esperienze e saperi e offerto con la loro amicizia, specifici momenti formativi e animato di contenuti originali e vivi l'incontro annuale della *Rete delle Cliniche Legali in Italia* ospitato nel maggio del 2016 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo, dedicato al tema *Le cliniche legali multidisciplinari quale strumento per facilitare l'accesso alla giustizia per persone vulnerabili e per creare legami intra generazionali*.

Ed è infine per merito del coordinamento e dell'altra formazione offerta a livello europeo e internazionale, rispettivamente da *European Network for Clinical Legal Education* (ENCLE) [12], ente di cui a partire dal 2017 questo autore è entrato a far parte del Consiglio direttivo, e da *Global Alliance for Justice Education* (GAJE) [13], che si sono potuti mettere a confronto i risultati e le prassi clinico legali raggiunti localmente con i migliori standard delle più prestigiose università straniere; ciò che ha consentito di acquisire la consapevolezza necessaria per superare le criticità connesse alla novità del tema in termini di ricerca, insegnamento e valutazione.

Un sentito ringraziamento va infine al dottor Giuseppe Sabucco, le cui capacità di ascolto sono risultate fondamentali per dare a chi scrive la forza di affrontare un percorso tutt'altro che facile e scontato nonché ad Annamaria Ghezzi senza il cui stimolo, entusiasmo e passione nulla di concreto avrebbe potuto realizzarsi.

---

[12] «*ENCLE is a European Network of persons committed to achieving justice through education. It aims to bring together persons from different countries, who exchange perspectives and work collaboratively from a variety of legal, educational and organizational settings in order to promote justice and increase the quality of law teaching through Clinical Legal Education (CLE)*», in http://www.encle.org/.

[13] «*GAJE is a global alliance of persons committed to achieving justice through education*», in https://www.gaje.org/.

INTRODUZIONE

LE CLINICHE LEGALI ITALIANE TRA OFFERTA FORMATIVA E SERVIZIO ALLA COMUNITÀ

Angelo Maestroni

Poiché l'educazione clinico-legale è un processo democratico che parte dal basso, nulla sembra più appropriato che introdurre gli scritti dei colleghi e delle colleghe che animano il *Coordinamento nazionale delle cliniche legali italiane*, richiamando la prima tesi discussa sul tema nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo.

Il lavoro *L'effettività del diritto all'ambiente nell'esperienza della clinica legale* [1] è servito, infatti, non solo a fornire un'efficace ricostruzione dal punto di vista del diritto costituzionale delle categorie della giustizia effettiva in relazione alla questione ambientale, ma anche a comprendere meglio il punto di vista degli studenti e delle studentesse circa un modello di apprendimento che passa attraverso l'esperienza diretta continua e la condivisione di valori sociali che non si esaurisce con il termine del corso di laurea.

Toccando i temi del *lifelong learning* per cui l'educazione allo sviluppo sostenibile è elemento caratterizzante non solo del ciclo di studi che dovrebbe accompagnare ogni essere umano dalle scuole primarie a quelle universitarie, ma anche parte essenziale dell'apprendimento permanente di ogni persona adulta, la tesi ha indagato i soggetti istituzionalmente chiamati ad assicurare protezione, tra cui, ap-

[1] La tesi, indirizzata al conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza, è stata discussa da Serena Mosconi nella seduta dell'8 marzo 2017, relatore A. MAESTRONI, correlatori M. CARRER e P. BRAMBILLA. Piace qui ricordare che per contenuti e modalità espositive, nonché per la novità dell'approccio e del tema trattato, l'elaborato e la discussione che ne è seguita hanno convinto la Commissione, presieduta da M. ANDREIS, ad attribuire un punteggio di laurea più alto di quello normalmente previsto dal regolamento rispetto alla media.

punto, la clinica legale, in cui anche chi è tenuto ad apprendere il diritto partecipa alla costruzione del proprio sapere, perseguendo insieme a chi il diritto lo pratica e a chi lo insegna il comune obiettivo di garantire la sopravvivenza dell'ecosistema e una reale sostenibilità ambientale.

Del resto questi sono i termini in cui si è espressa anche la *Conferenza nazionale all'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile* – durante gli *Stati generali dell'ambiente* laddove ha affermato che: «*una volta che una comunità ha individuato gli obiettivi verso quali tendere e ha avviato un percorso per perseguirli, che è, inevitabilmente, di sviluppo sostenibile, tutti gli ambienti educativi e culturali devono collaborare al loro raggiungimento. La scuola è un microcosmo, ma è solo uno dei luoghi di incontro e di confronto dove sviluppare consapevolezza della fragilità che caratterizza la nostra unica casa e delle difficoltà di relazioni tra noi abitanti di quella casa, difficoltà che da superare insieme costruendo conoscenza e comunità*» [2]. Lodabile si è rivelato lo sforzo di risolvere le questioni definitorie evidenziando il ruolo riconosciuto dall'ordinamento alle associazioni che operano in questo campo a vantaggio della società tutta e che, potendo contare sulla spinta prorompente dell'art. 118, comma 4, Cost., sono sempre più in grado di agire anche in sede giudiziaria per la tutela degli interessi diffusi o, ai sensi del d.lgs. n. 117/2017, generali [3].

Proprio in forza del principio di sussidiarietà orizzontale è stato possibile identificare una finalità comune, tesa al raggiungimento della massima protezione e salvaguardia dell'ambiente, che giustifica nuovi modelli partecipativi di tutela come quelli offerti dalle cliniche legali [4].

Se è vero che l'educazione clinico legale è un processo che trova le sue origini nella base, che senza il contributo degli studenti e delle studentesse non potrebbe esplicarsi, è altrettanto vero che in mancanza di un supporto istituzionale accademico sarebbe difficile ottenere risultati tangibili.

---

[2] Conferenza nazionale educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile – Stati generali dell'ambiente, Tavolo 2 - Agenda 2030: Educazione allo sviluppo sostenibile, modelli innovativi di impresa e di consumo. Documento finale, in http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/educazione_ambientale/documento_tavolo2_svilupposostenibile_rev7.pdf.

[3] D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, *Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*.

[4] Per i primi studi sul principio di sussidiarietà orizzontale in ambito giudiziale sia consentito rinviare a A. Maestroni, *Ambiente e associazioni ambientaliste nel quadro della riforma del titolo V della Costituzione*, con presentazione di B. Pezzini, in *Quaderni del Dipartimento Scienze Giuridiche*, Università degli Studi di Bergamo, 2004.

Per questo motivo si è colta l'occasione di evidenziare il sostegno ricevuto dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo verso le ricerche proposte da chi scrive *Per non dimenticare il diritto di invecchiare* e *Clinica legale in materia di sviluppo sostenibile e solidarietà generazionale*; come pure merita di essere ricordato che il medesimo Dipartimento e l'Ateneo di appartenenza hanno co-finanziato, con una borsa di studio annuale, l'ulteriore progetto di ricerca, complementare ai primi, *La Clinica legale in ambito sociosanitario tra terza missione universitaria, sussidiarietà orizzontale, giustizia sociale e beni comuni*, nel cui solco anche questa pubblicazione si colloca [5].

È infatti in tale ambito di ricerca rientrante nel piano straordinario *Italian Talent Young Researchers – azione giovani in ricerca anno 2015*, che Matteo Carrer ha approfondito le direttrici che lo stesso titolo suggerisce seguendo le categorie del diritto costituzionale.

Si è trattato di una scelta precisa, nella convinzione che il diritto costituzionale potesse garantire all'approfondimento del tema delle cliniche legali e del relativo metodo didattico il necessario collegamento al diritto, inteso come ordinamento giuridico, di cui la Costituzione è la fonte sovraordinata, e all'effettività del diritto di cui la stessa Costituzione è garante.

Si deve inoltre alla medesima iniziativa di studio e al complessivo progetto di ricerca il merito di aver catalizzato in questa collettanea le principali teorie e prassi di educazione clinico legale adottate da tutti quei colleghi e colleghe che animano il movimento clinico legale. Ecco, dunque, che la presente pubblicazione è strutturata in due parti che raccolgono ciascuna un aspetto dei temi studiati.

Scopo della prima parte del testo, che qui si presenta, è documentare la riflessione critica compiuta da Matteo Carrer con particolare attenzione a due aspetti, ovvero a quello dell'origine della dottrina sulle cliniche legali in Italia attraverso il pensiero di Carnelutti [6] e a quello dei rapporti delle cliniche legali con la terza missione universitaria [7].

La riflessione di Carnelutti, datata 1935, segna infatti il punto di partenza imprescindibile per la dottrina italiana su questo argomento

---

[5] Il progetto di ricerca è risultato I° classificato in sede di valutazione comparativa tra tutti i progetti presentati in ateneo nell'anno.

[6] M. Carrer, *Rileggendo Carnelutti su la clinica del diritto. Problemi e questioni sui fondamenti della clinica legale*, v. *infra*, in questo volume.

[7] M. Carrer, *Le cliniche legali nelle università tra terza missione e valutazione*, v. *infra*, in questo volume.

in quanto si interroga sugli stessi fondamenti delle cliniche legali. Poiché è noto – si tornerà sul punto – che non vi è un solo modo di "fare clinica" e non vi è un solo tipo di clinica legale, già semplicemente ricostruire quale fosse l'idea di percorso clinico che descriveva Carnelutti (e parzialmente sottintendeva) è un punto di partenza di particolare interesse. Le cliniche immaginate allora possono infatti dire molto ai clinici di oggi, anche procedendo per differenze. È significativo che nel contributo commentato da Matteo Carrer si ipotizzasse che in una clinica legale fosse il docente a operare, esattamente come il luminare della medicina a eseguire l'intervento chirurgico e, nel contempo, a spiegare ciò che accadeva sotto i propri occhi agli allievi e alle allieve presenti al lato della cattedra/tavolo operatorio.

Va però detto che le cliniche vengono descritte da Carnelutti come strumenti di formazione per soli avvocati, quantomeno tralasciando – sia pure implicitamente – non solo le altre professioni legali classiche ma anche tutte le altre professioni cui sono indirizzati i laureandi e le laureande in discipline giuridiche che, oggi come allora, frequentano gli atenei italiani (senza considerare che possono partecipare alle cliniche legali anche studenti e studentesse di altri corsi di laurea).

Il lavoro di Matteo Carrer mette in luce come la struttura delle cliniche che emerge dall'esame della più risalente dottrina non sia né un modello ideale e astratto, né un modello sempre applicabile e valido in ogni occasione, bensì una precisa modalità, la cui descrizione risulta ancor più interessante se paragonata alle esperienze oggi realmente esistenti nelle università italiane di cui questo volume vuole essere testimone.

Per quanto invece concerne i rapporti tra cliniche legali e terza missione universitaria il contributo del ricercatore bergamasco assume importanza in funzione della decisa spinta data dall'Anvur al sistema accademico nazionale verso nuovi orizzonti che vanno al di là della formazione e della ricerca nonché in ragione della conseguente necessità di trovare modalità condivise per esprimere nuovi orientamenti in termini inclusivi e misurabili.

Dai documenti Anvur risulta infatti una ambigua distinzione tra una terza missione rivolta alla «*valorizzazione economica della conoscenza*» e una di carattere «*culturale e sociale*» nell'ambito della quale «*vengono prodotti beni pubblici che aumentano il benessere della società*». I meccanismi di valutazione e comparazione sono poi di ordine quantitativo, cioè trasformano attività e progetti in un indicatore numerico: da qui l'esigenza di conoscere strumenti e modalità per massimizzare i risultati rispetto a tale indicatore ma anche di verificare se a ciò corrisponda la validità e la solidità di progetti e attività.

A questo punto, è facile intuire come il lavoro teorico svolto da Matteo Carrer si ponga in linea di continuità logica con quello esperienziale compiuto da chi scrive a partire dal 2015, nell'attuazione dei progetti di ricerca presentati nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo in materia di clinica legale per persone con disabilità cognitive e psichiatriche presso i Centri d'Incontro gestiti da Fondazione Don Carlo Gnocchi e nella Residenzialità Leggera di Fondazione Aiutiamoli [8].

In questo contesto, opportuno e utile è parso identificare idonei criteri di misurazione qualitativa dei servizi resi in termini di soddisfazione della collettività e di miglioramento delle condizioni sociali di singoli in condizioni di bisogno, in quanto una migliore conoscenza di questi fattori potrebbe equilibrare le proporzioni tra le due categorie di attività sopra citate: quelle con una vocazione di carattere culturale e sociale e quelle portate alla valorizzazione economica della conoscenza (queste sì più facilmente misurabili in termini di risultati).

Poche sono, invero, le iniziative culturali e sociali prese in considerazione dai criteri di valutazione dell'Accademia, a eccezione di quelle che possono vantare una tradizione consolidata come nel caso di attività volte alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale (poli museali, siti archeologici, ecc.).

Stimoli positivi all'approccio metodologico indicato arrivano anche da quella letteratura che accosta le cliniche legali ai beni comuni. Il presupposto di partenza si fonda, infatti, sulla considerazione che il sapere universitario abbia carattere tendenzialmente espansivo, nel senso che per sua vocazione è destinato a non restare rinchiuso entro i confini della comunità che lo genera ma a produrre effetti più ampi rispetto a quelli derivanti dallo sviluppo della conoscenza scientifica e dal laureare dottori e dottoresse nelle varie discipline[9].

In buona sostanza, semplificando al massimo, il lavoro di Matteo Carrer si caratterizza per aver messo in luce la correttezza dell'impostazione di quella corrente di pensiero secondo cui l'attività delle cliniche legali è in grado da un lato di creare per l'ateneo in cui è istituita forme di reddito indiretto e dall'altro di inscriversi nei processi di produzione di *welfare* dal basso, anche in termini di sussidiarietà orizzontale.

La linea di ragionamento seguita è quindi quella che accosta le cli-

---

[8] V. *infra*, parte II, cap. II.

[9] Si veda in proposito di questo autore, *Beni comuni. Cenni*, in *Accesso alla giustizia, solidarietà e sussidiarietà nelle cliniche legali*, *Cliniche legali*, vol. 1, Giappichelli, Torino, 2018, p. 78 ss.

niche legali agli strumenti di promozione di giustizia sociale.

I casi trattati dalle cliniche legali sono classificabili infatti, per la maggior parte, come casi d'interesse pubblico o collettivo. I servizi offerti sono per lo più indirizzati a soggetti qualificati da una condizione di bisogno o, comunque, da una condizione di fragilità alla quale si vuole offrire una difesa/consulenza di alta qualità cui gli interessati non avrebbero accesso, per una serie di motivi, come, per esempio, peculiari condizioni di svantaggio fisico, mentale, cognitivo, sociale, economico, culturale … o per la mancanza di specifica preparazione dei tradizionali operatori, irrilevanza economica delle questioni, complessità del sistema giuridico e giurisdizionale …

Per quanto concerne la ricaduta sull'avanzamento della conoscenza, la ricerca dimostra come l'istituzionalizzazione di una nuova clinica legale in rete con i servizi alla salute e alla persona offerti dal e al pubblico possa rappresentare un modello alternativo di insegnamento multidisciplinare in linea con i migliori istituti stranieri; lo studio dimostra altresì che un corso di clinica legale è suscettibile di aumentare le competenze e il senso di responsabilità tanto dei discenti quanto dei docenti, può contribuire al miglioramento delle condizioni sociosanitarie della popolazione anziana e può integrare ulteriormente l'Università nel territorio, aumentandone la percezione di istituzione in grado di restituire alla cittadinanza risorse e servizi *altri* rispetto a ricerca e insegnamento.

Ciò chiarito, nella seconda parte della pubblicazione vengono in rilievo, in una raccolta che segue un mero ordine alfabetico per ateneo, le principali teorie e le prassi di clinica legale vigenti in ben sette dipartimenti italiani i cui docenti animano la *rete*. Utile precisare che tutti i contributi qui raccolti sono il frutto del lavoro di chi quelle teorie e prassi ha sviluppato, curato e attuato direttamente, non senza incontrare difficoltà.

In particolare, Paola Brambilla ha esposto l'attività della clinica legale in diritto dell'ambiente che si svolge dal 2012 nell'ambito del corso di Diritto dell'ambiente del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Bergamo, evidenziando come, quando si discute di clinica legale, si ha a che fare con un «*vero e proprio nuovo modello educativo e di formazione, inclusivo e veicolo di sostenibilità*» [10].

Per questa autrice, che riveste ruoli apicali all'interno di WWF, la sopravvivenza del pianeta dipende anche e soprattutto dalla nostra

[10] P. Brambilla, *La clinica legale ambientale e le ONG: formazione e partecipazione*, v. *infra*, in questo volume.

capacità di vivere secondo modelli comunitari ispirati a una giustizia redistributiva e al rispetto del limite. Per queste ragioni, nel contesto socio-economico contemporaneo, caratterizzato da enormi disparità, sprechi e rischi ambientali, istruzione e cultura assumono ancora più importanza laddove operino in forme inclusive, come appunto le cliniche legali ambientali, capaci di coniugare la sicurezza umana con la giustizia per ottenere uno «*spazio sicuro e giusto*» e di rappresentare uno di quegli «*strumenti istituzionali per tenere sempre aperti e alti nell'Agenda politica i temi dell'educazione allo sviluppo sostenibile*»[11].

Solo giustizia sociale e giustizia ambientale, che nell'impostazione del contributo sono tutt'altro che scindibili dalle prospettive dell'accesso, della partecipazione ai procedimenti decisionali ambientali, della conoscenza e della formazione possono infatti concorrere a formare studenti e studentesse, professionisti, istituzioni e cittadini e cittadine capaci di intervenire nei processi decisionali in modo consapevole e rispettoso del pianeta.

In linea con il pensiero di Paola Brambilla sulla sostenibilità si pone l'autorevole contributo di Cristina Amato, che traccia le linee guida del modello clinico adottato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia, a cui va riconosciuto il merito di aver fatto da faro nella diffusione dell'educazione clinico legale[12].

Evidenzia infatti l'autrice che la clinica bresciana si caratterizza per una particolare «*attenzione verso la dimensione sociale del diritto non solo come protezione dei soggetti più deboli e agevolazione dell'accesso alla giustizia, ma anche come impegno a coltivare negli studenti una maggiore consapevolezza verso i temi generali della giustizia, della sostenibilità sociale ed economica delle scelte giuridiche, dell'etica professionale*».

Dal contributo emerge con chiarezza l'idea che l'esperienza bresciana ha inteso trasmettere agli studenti e alle studentesse la percezione dell'esistenza di una dimensione sociale del diritto e della necessità di perseguire un interesse pubblico attraverso un corretto utilizzo di tutti gli strumenti giuridici a disposizione. È in questi termini che, grazie all'insegnamento clinico, a Brescia si è raggiunto l'obiettivo di garantire un sostanziale aiuto a persone fisiche, associazioni, enti che necessitano di assistenza legale gratuita per risolvere problemi relativi alla tutela dei diritti fondamentali, del lavoro, dell'ambiente, dell'immigrazione e del consumo.

---

[11] Conferenza nazionale educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, cfr. nota 2.

[12] C. AMATO, *Il modello clinico bresciano*, v. *infra* in questo volume.

Nel medesimo solco si colloca anche il contributo di Claudia Maria Alaimo, Elena Consiglio, Maria Romano e Alessandra Sciurba, che ripercorre le origini e le vicissitudini della clinica legale attiva presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo [13]. Sia pure con una vocazione focalizzata principalmente al rispetto dei diritti umani, con particolare riferimento a quelli dei migranti, in ragione della sua posizione geografica, in terra di confine tra culture, è ben chiaro che anche la clinica palermitana si è incentrata sui temi della sostenibilità e dell'inclusione.

È in Sicilia – porta Sud dell'Europa, come ricordano le autrici – che vengono infatti sperimentate le politiche dell'Unione su immigrazione e asilo, le quali, per essere di qualche utilità, non possono che essere improntate alla ricerca di consenso da parte di ospiti e ospitanti. È qui dunque che gli studenti e le studentesse palermitani, grazie alla clinica legale descritta, dispongono di un osservatorio/laboratorio particolarmente privilegiato in grado di fungere ora da termometro ora da camera di compensazione di una situazione di conflitto sociale che, ove non correttamente gestita e partecipata, rischierebbe di sfuggire di mano aggravando le tensioni esistenti.

A una categoria particolare di soggetti si rivolge anche la clinica legale penitenziaria, attiva presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia, descritta nel contributo di Francesca Sola [14].

Nel dettaglio, riferisce l'autrice, è stato istituzionalizzato un vero e proprio «*Sportello per i diritti*» a sostegno alla popolazione detenuta in grado di offrire un'attività di «*mediazione burocratica e legale*» rivelatasi assai utile tanto per chi si trova *in vinculis*, quanto per chi studia il diritto. In quella che viene definita una prima funzione «*informativo-assistenziale*», avviene infatti un contatto diretto «*face to face*» tra operatori e detenuti, con la possibilità di scambiarsi informazioni in merito alle problematiche fondamentali che sorgono durante il periodo di reclusione e alle modalità per superarle.

Ciò allinea inequivocabilmente la clinica perugina alle esperienze bergamasche, bresciane e palermitane descritte poc'anzi. Come conferma l'autrice, anche la clinica di Perugia, infatti, ha voluto dare sostanza a nuove forme di inclusione e di solidarietà, basate sulla cultu-

---

[13] C.M. Alaimo, E. Consiglio, M. Romano e A. Sciurba *La clinica legale per i diritti umani dell'Università di Palermo*, v. *infra* in questo volume.

[14] F. Sola, *Clinica legale penitenziaria, sportello per i diritti in carcere*, v. *infra* in questo volume.

ra della condivisione e della sostenibilità. Il *trait d'union* che emerge dal contributo può essere ben rappresentato dall'occasione offerta, anche in questo caso agli studenti e alle studentesse della clinica, non solo di mettere in pratica le rispettive competenze teoriche, ma anche di partecipare intimamente alle vicende di vita di individui così apparentemente distanti dal proprio mondo in quanto detenuti, ma a esso inevitabilmente connessi; emerge dal contributo che sarebbe proprio per mezzo della clinica legale che reclusi e liberi, sebbene separati da mura di cemento, possono essere se non uniti, meno distanti.

Del resto, anche Giovanni Landi, nel descrivere il funzionamento della clinica legale attiva presso il medesimo Dipartimento, denominata *Salute, Ambiente e Territorio*, sembra esaltare la possibilità data dal modello clinico ai partecipanti di «*sviluppare le loro competenze attraverso momenti di confronto e discussione, imparando a gestire l'imprevedibile e ad arginare le eventuali difficoltà del rapporto con i clienti*» [15]. È infatti proprio attraverso la gestione dell'imprevedibile e la capacità di superare le difficoltà di rapporto con i clienti, che studenti e studentesse, rompendo lo schema tradizionale dell'apprendimento basato su programmi rigidi e predefiniti, possono più facilmente accedere al mondo reale, con rinnovata consapevolezza e maggior senso critico.

Sono gli stessi valori, si potrebbe dire umani, propri dell'esperienza clinico legale, che vengono valorizzati nel contributo di Francesca Asta, Carlo Caprioglio e Enrica Rigo dedicato alla clinica del diritto dell'immigrazione e della cittadinanza attiva presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma III [16].

Gli autori si soffermano, infatti, sul ruolo delle cliniche legali come strumento di insegnamento e approccio al diritto non solo in termini di esperienza didattica che fornisce un servizio di assistenza ma come «*laboratorio di riflessione teorico-giuridica e di produzione critica, a partire dall'analisi empirica dell'applicazione del diritto da parte delle corti e dalle pubbliche amministrazioni*».

Di particolare rilievo, per il discorso che qui interessa, le conclusioni cui giungono a Roma III, ove viene evidenziato che è proprio dall'incontro degli studenti e delle studentesse con gli stessi soggetti portatori di diritti e dalla conoscenza dei loro bisogni che si genera

---

[15] G. Landi, *Clinica legale salute, ambiente e territorio*, v. *infra*, in questo volume.

[16] F. Asta, C. Caprioglio, E. Rigo, *Il ruolo delle cliniche legali come strumento di insegnamento e approccio al diritto. L'esperienza della clinica del diritto dell'immigrazione e della cittadinanza di Roma Tre*, v. *infra*, in questo volume.

quel volano di solidarietà in cui le cliniche legali possono offrire «*uno sguardo prezioso su settori della società spesso trascurati dal sapere accademico consolidato, dove nascono, interagiscono e si sviluppano processi sociali carichi di potenzialità trasformative*».

A testimoniare la validità e la forza delle idee di questo pensiero v'è che nell'Ateneo romano si è generata una vera e propria corrente di pensiero, destinata a influenzare in modo sostanziale chi intende occuparsi di educazione clinico legale; le pagine che seguono riportano al riguardo anche le esperienze cliniche descritte da Ettore Battelli, relative alla clinica legale dedicata ai minori operante nel medesimo ateneo [17].

Nel primo caso, come nel secondo, appare che la missione delle cliniche sia certo quella di trasmettere conoscenza superando «*i confini di attività formativa collaterale alla normale carriera accademica*». Da entrambe le esperienze romane emerge, altrettanto chiaramente, che funzione ulteriore delle cliniche pare essere quella di porsi «*come ponte tra lo studio delle discipline normative e l'attività pratica, intesa quale risoluzione di fattispecie concrete*» alla stregua di un servizio di assistenza, certo, ma anche come realtà «*idonee a mettere in crisi quel sistema legislativo che appare tanto chiaro e logico* [solo] *durante il mero apprendimento universitario*».

Nell'uno e nell'altro caso, quindi, è il pensiero critico di studenti e studentesse a uscirne valorizzato, amplificato, tanto nei confronti dei temi del diritto di volta in volta affrontati in relazione ai casi da trattare, quanto nei confronti delle diverse forme di educazione messe a disposizione dal sistema universitario italiano.

«*La questione dell'accesso al diritto assume in carcere forme complesse e drammatiche: entrando in carcere gli studenti sperimentano quanto possa essere dannoso e cieco un approccio dogmatico al diritto*» spiega nel proprio contributo Cecilia Blengino, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino [18], con ciò confermando l'orientamento generale. Ed è proprio frequentando questi luoghi, per così dire critici e fuori dalla portata generale, che studenti e studentesse possono confrontarsi con le difficoltà che la privazione della libertà pone, attivando, a vantaggio proprio e della collettività, quelle risorse intellettuali indispensabili per entrare a far parte della

[17] E. Battelli, *La clinica legale in diritto dei minori*, v. *infra*, in questo volume.

[18] C. Blengino, *Formazione dal basso, approccio interdisciplinare, impegno civile: fondamenti teorici dell'esperienza clinica legale con detenuti e vittime di tratta,* v. *infra*, in questo volume.

cittadinanza attiva «*dal basso*» consapevolmente e responsabilmente.

È dello stesso avviso anche Joëlle Long, del medesimo dipartimento: dal contributo scritto con Diego Lopomo a commento della clinica *Famiglie, minori e diritto*, emergono infatti le difficoltà incontrate da parte di studenti e studentesse in relazione alle «*questioni emotivamente più complesse*» [19]. Sebbene l'esperienza possa in qualche caso risultare spiazzante, a causa della difficoltà di interazione con persone che spesso raccontano vissuti di sofferenza e solitudine, è «*però proprio questo aspetto che i ragazzi, al termine del percorso, ricordano con maggiore facilità in quanto li avvicina alla realtà delle persone in difficoltà facendo loro percepire il valore del lavoro dell'Ufficio di pubblica tutela che non si limita a trattare le fattispecie in maniera asettica e astratta, ma partecipata e reale*».

A detta degli autori, sarebbe proprio questo approccio al mondo dei più deboli e alla tutela dei diritti delle persone fragili basato sulla condivisione di esperienze e saperi che andrebbe a formare «*un indubbio valore aggiunto che, ci si augura, gli studenti facciano proprio nel futuro della loro attività professionale valorizzando il contatto e la relazione con le persone a danno di una concezione meramente burocratica del lavoro*» e, si potrebbe aggiungere, dello studio universitario.

Sulla medesima lunghezza d'onda si colloca anche il contributo di Claudia Onniboni, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona, che ripercorre l'esperienza clinico legale, multidisciplinare, ivi avviata [20]. Afferma l'autrice che «*gli studenti che scelgono come attività formativa la clinica Legale la affrontano molto seriamente, dimostrando grande impegno, attenzione e spiccato senso di responsabilità. Le iscrizioni alla clinica sono, di semestre in semestre, costantemente in crescita e ciò è sintomo innegabile del profondo interesse che gli studenti del Corso di laurea in Giurisprudenza manifestano per il metodo didattico del learning by doing, per una apprendimento realmente esperienziale. Interesse unito alla consapevolezza del particolare impegno sociale e etico nei confronti di coloro che necessitano di tutela legale ma non hanno la disponibilità economica per farvi fronte*».

Di tutte queste esperienze clinico legali, dei fattori comuni, delle diverse modalità di approccio al tema e di funzionamento, per la verità, si era già avuto modo di discutere durante l'*Incontro annuale della Rete delle Cliniche Legali in Italia*, ospitato dal Dipartimento di Giuri-

---

[19] J. Long e D. Lopomo, *Clinica legale e «pubblica tutela»: un'esperienza torinese*, v. *infra*, in questo volume.

[20] C. Onniboni, *La clinica legale del dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Verona*, v. *infra*, in questo volume.

sprudenza dell'Università di Bergamo il 30 maggio 2016 proprio per rendere pubblici alla comunità scientifica e ai colleghi i dati delle ricerche condotte sino a quel momento[21].

È proprio in quell'occasione che, con lo spirito di solidarietà e di squadra che contraddistingue chi di clinica legale si occupa da anni, è emersa la necessità di fissare sulla carta, in un documento comune, le principali iniziative in corso allo scopo, evidente, non solo di un confronto diretto ma anche di fornire indicazioni utili a chi intenda comprendere come avviare e istituzionalizzare nuove cliniche legali.

Come spiegato nella monografia che precede questo volume, la tutela dei diritti è, nel nostro ordinamento, un principio supremo che però non sempre riesce a trovare attuazione a causa di situazioni soggettive di sfavore connesse a mancanza di libertà, di salute, di cultura, di sicurezza, di risorse, di una patria o di luogo sicuro dove stare … e oggettive, quali la complessità e i costi elevati del sistema giuridico-burocratico, le barriere architettoniche e sociali, e da ultimo lo stigma.

Anche per queste ragioni pare utile diffondere le basi teoriche e i risultati pratici di quelle università italiane, che, attraverso le cliniche legali, hanno già messo a disposizione del territorio le proprie risorse, offrendo, in termini solidaristici e multidisciplinari, una via di accesso alla giustizia, ulteriore, semplice, gratuita e sostenibile, in grado di creare legami intragenerazionali tra coloro che vogliono apprendere il diritto, coloro che lo insegnano, coloro che lo praticano, e coloro hanno necessità di tutela giuridica.

Semplificando qui al massimo, con le locuzioni cliniche legali ed educazione clinico legale si intende, non senza eccezioni, fare riferimento a un metodo di insegnamento universitario del diritto, volto a coinvolgere democraticamente studenti, studentesse, docenti e tutor nell'incontro con altri esseri umani, in casi reali, di rilevanza sociale; il lavoro clinico vorrebbe avere la duplice funzione di offrire da un lato ai discenti una formazione dai connotati scientifici, etici, pratici e sociali e dall'altro di garantire, a coloro che ne traggono beneficio come clienti la giustizia garantita sulla carta e dalla Carta.

Tutto ciò è favorito dal lavoro d'*équipe* ovvero da un esame/trattazione delle questioni, non affidato a un singolo ma a una squadra, coordinata da un docente, con funzioni di supervisione e coordinamento, a cui, in chiave multidisciplinare, si possono affiancare altri docenti

[21] A. Maestroni, *Cliniche legali e accesso alla giustizia tra sussidiarietà e solidarietà*, cit., in questo volume.

di materie differenti a seconda dell'oggetto di volta in volta in rilievo. Elementi chiave delle squadra sono i professionisti esterni all'Accademia, in genere avvocati e avvocatesse volontari, appositamente formati al metodo clinico legale, che fungono da tutor e che, nelle forme della tradizionale difesa legale gratuita [22] o del *pro bono* di stampo anglo-americano, si assumono la responsabilità del caso [23]. Oltre al contributo del libero foro va considerato quello di tutti quei pubblici funzionari, assistenti sociali, operatori, volontari di Ong che a buon titolo, si è visto, partecipano alle attività. In questi termini le cliniche legali fungono anche da cerniera tra professione, Accademia e società civile, rivitalizzando un rapporto che si ritiene essenziale e che, in assenza di occasioni specifiche in cui svilupparsi in modo controllato, rischierebbe di allentarsi o peggio sterilizzarsi.

---

[22] È certo che sono moltissimi, anche se non sono mai stati censiti i singoli avvocati in Italia che dedicano parte del loro tempo e risorse alla difesa gratuita, sia giudiziale che stragiudiziale, di persone in stato di necessità o in questioni come quelle ambientali per cui in assenza di una presa in carico priva di costi per il cliente, generalmente una ONG, difficilmente si troverebbe il modo di ottenere giustizia. Queste attività si svolgono generalmente previo accordo di rinuncia al compenso da parte del professionista che assume il mandato. Esistono anche numerose associazioni di professionisti che operano in modo del tutto o parzialmente gratuito, come per esempio, solo per citarne due, *Avvocati per niente* Onlus, attiva dal 2004, nel campo della tutela dei diritti fondamentali e di enti del privato sociale tra i quali Fondazione Caritas Ambrosiana, Associazione Acli Milano, Associazione Cena dell'Amicizia, Fondazione San Carlo Onlus, Fondazione San Bernardino Onlus e Fondazione Casa della Carità nonché Rete Lendford avvocatura per i diritti LGBT, che agisce per promuovere lo studio e la conoscenza delle questioni lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali tra tutti gli operatori del diritto, sollecitando il rispetto e la promozione delle differenze nonché, per quanto qui più interessa, la tutela giudiziaria in caso di discriminazione.

[23] Con l'espressione attività *pro bono* si intende invece «*la prestazione, giudiziale o stragiudiziale, resa gratuitamente e su base volontaria da un avvocato, a favore di soggetti svantaggiati e organizzazioni senza scopo di lucro che perseguano fini di utilità sociale, o resa per il progresso del bene pubblico in generale e per il miglioramento dell'ordinamento giuridico in particolare*»; in questo caso però lo statuto di *Italian Pro Bono Roundtable*, in ossequio alla matrice anglo-americana dell'istituto, fornisce criteri specifici e dettagliati per potere considerare l'attività prestata dall'avvocato come *pro bono* nel senso fatto proprio dall'associazione, primo tra tutti quello che non vi devono essere vantaggi economici nemmeno indiretti a favore del legale che si prende in carico la questione, ivi compreso l'eventuale rimborso delle spese giudiziarie in caso di vincita di un giudizio. Ulteriore differenza è che nel caso del *pro bono* è una *Clearing House* ovvero di un'associazione-filtro a selezionare e rendere disponibili i casi ai vari avvocati della rete. Occorre notare però che la definizione di *pro bono* non è univoca né universalmente accettata, utile potrebbe essere prendere visione dei tentativi compiuti in proposito appunto da *Italian Pro Bono Roundtable* e PILNet – *The Global Network for Public Interest Law*, in http://www.pilnet.org/italy.html sotto il titolo *Italian Pro Bono Definition*; V. Casella, *Per un sistema italiano del pro bono*, in *La Rivista del Consiglio Studi e commenti*, 2016-2017, n. 113.

Chiaramente questo genere di insegnamento, in quanto difficilmente inquadrabile in un unico settore disciplinare/concorsuale, fatica a inserirsi nell'offerta formativa universitaria per una serie di fattori che riguardano altresì scelte di indirizzo e strategiche per le università in generale e per i dipartimenti in particolare.

Ciononostante, l'analisi delle testimonianze qui di seguito riportate, porta a rilevare come l'istituzionalizzazione delle cliniche legali, ove corrisponda a un desiderio condiviso, sia sempre possibile e possa portare al conseguimento di evidenti risultati positivi tanto per gli studenti e le studentesse che le frequentano quanto per i docenti che vi insegnano, per i tutor, così come per il territorio nell'ambito del quale esse sono chiamate a operare.

Certo occorre sul punto avere le idee chiare, abbandonare tutte le forme di arroganza intellettuale e di improvvisazione e assumere una posizione equilibrata; occorre inoltre, inevitabilmente, un concorso di volontà e una visione comune che si fondino su professionalità e rigore scientifico. Da qui la necessità di fare rete, di valorizzare cioè le teorie e le esperienze già rodate, anche per trovarne di nuove capaci di adattarsi alle singole fattispecie senza snaturare l'approccio sin qui condiviso. Dati i valori in questione, ovvero l'educazione e i diritti sostanziali di persone vulnerabili, ogni approssimazione risulterebbe non solo ridicola ma anche dannosa.

Le esperienze raccolte mettono infatti in evidenza come i docenti che hanno fondato, avviato o anche solo collaborato a una clinica legale, così come i tutor coinvolti, abbiano dedicato parecchio del loro tempo e risorse ad apprendere i fondamenti dell'educazione clinico legale frequentando appositi corsi, partecipando a esperienze pratiche specificamente rivolte agli educatori, in un continuo confronto con l'esistente tanto in Italia quanto all'estero.

Per queste ragioni, proprio per rendere chiaro il punto a cui si è giunti, le pagine che seguono hanno riunito le testimonianze di chi ha già adottato il metodo clinico legale e di chi ritiene che questo metodo sia anche uno strumento educativo dalle grandi potenzialità anche nel nostro Paese.

Se si può e si deve accettare e apprezzare che vi siano idee differenti rispetto a quelle fatte proprie dalla *Rete* in merito, per esempio, alla corrispondenza al vero dei casi da trattare, non dovrebbe essere tollerato che, per scopi diversi da quelli che dovrebbero muovere un educatore, le sorti delle cliniche legali siano affidate a chi sia privo di formazione specifica, comprovate esperienze e contributi scientifici in materia.

Che vi siano approcci tutt'altro che uniformi è pacifico. Le pagine che seguono dimostrano appunto la testimonianza di come molti colleghi si siano organizzati in proposito; altrettanto chiaro è però che il senso di appartenenza alla *Rete* ha fatto sì che il lavoro delle cliniche legali di cui di seguito si discute, si fondi su linee comuni e valori sempre condivisi.

La formazione sui temi della giustizia, in cui rientra certamente l'educazione clinico legale, comprende una varietà di programmi e di iniziative volti non solo a insegnare gli istituti giuridici in sé e per sé considerati ma anche a promuovere in senso materiale i diritti umani e un certo cambiamento sociale nel senso dell'apertura, dell'inclusione e della solidarietà. Fornire, come le cliniche legali fanno, una modalità di accesso alla giustizia e un'assistenza legale a persone in condizioni di fragilità, non è affatto scontato. Comprendere i ruoli e gli obblighi di coloro che insegnato il diritto e praticano le professioni legali nel sostenere le persone in situazioni vulnerabili rappresenta una vera e propria sfida.

Attività accademiche come quelle di seguito descritte, volte a rafforzare la comunità mediante l'offerta di servizi in campo legale (consulenze, assistenza giudiziale, campagne informative …) per essere efficaci e quindi di successo devono anche essere sostenibili, ovvero una volta avviate dovrebbero possedere anche la capacità di autosostenersi, aggiornarsi e rinnovarsi.

La sostenibilità dei programmi di educazione clinico legale diviene fondamentale nel garantire che quelle migliori pratiche individuate in Accademia non vadano sprecate nel momento in cui, passata la fase della sperimentazione, non si raggiunge quella dell'istituzionalizzazione a causa di barriere non solo e non tanto economiche, quanto legate alla errata interpretazione/applicazione di quanto regola l'offerta formativa e le professioni legali.

È evidente che in un contesto del genere la *Rete* può allora giocare un ruolo fondamentale per garantire, attraverso sempre più strette collaborazioni tra le università impegnate in questo campo, quello scambio di saperi e di esperienze capace di fornire un'adeguata base scientifica su cui costruire e mantenere programmi clinici in grado di avere un vero impatto trasformativo e misurabile, tanto a livello nazionale quanto nell'ambito del movimento clinico globale.

Non va infatti dimenticato che l'educazione di cui qui si parla ha una dimensione sovranazionale, la cui uniformità di fini, scopi e metodi è garantita da quelle organizzazioni – come *European Network for Clinical Legal Education* (ENCLE, e *Global Alliance for Justice*

Education (GAJE) – che si adoperano per diffondere tra chi quell'educazione è chiamato a somministrarla *standard* culturali e di metodo sempre più elevati.

La comunanza di obiettivi tra coloro che di clinica legale si occupano seriamente serve non solo a mantenere alta la qualità dell'insegnamento ma anche e soprattutto a garantire che gli studenti e le studentesse che si laureano avendo partecipato a queste iniziative sviluppino una mentalità orientata al sociale e siano dotati delle abilità, delle conoscenze e del senso forte di obbligo etico necessari per ampliare le possibilità di accesso alla giustizia da parte di chi, per un motivo o per l'altro, rischia di rimanere ai margini.

Da qui il senso di esplorare dalla diretta voce degli interessati i programmi, le iniziative, le innovazioni nella formazione clinico legale italiana che di fatto contribuiscono a garantire il rafforzamento e l'espansione dell'educazione alla giustizia in generale e alla giustizia sociale in particolare attraverso la promozione di iniziative legislative di interesse pubblico, di riforma, di contenzioso strategico, ecc. che possono svolgere un ruolo importante nella trasformazione in senso solidaristico della società.

Ricordando il messaggio inviato da Cécile Kyenge in apertura del richiamato *Incontro della Rete delle Cliniche Legali*, v'è da sottolineare che «*viviamo in un'epoca di chiusura e paura. In cui corriamo il forte pericolo di rinunciare a importanti conquiste compiute dai nostri predecessori e per scongiurare questo pericolo abbiamo un enorme bisogno di educazione e cultura*». Da qui, la necessità di individuare metodi educativi basati non solo sulla teoria ma su esperienze concrete, sul coinvolgimento diretto e rinnovato impegno delle istituzioni educative nella ricerca di criteri efficaci e sostenibili [24].

È soprattutto questo tipo di educazione che, a ragione della europarlamentare, copresidentessa di *Anti-Racism and Diversity Intergroup* del Parlamento Europeo, potrebbe avrebbe tutte le caratteristiche per vincere la sfida contemporanea, in cui ogni progetto culturale trova ostacoli non solo nei populismi, nell'odio, nelle disuguaglianze ma anche in rigidità burocratiche e rivalità di cattedra.

Le cliniche legali sono infatti considerate una «*buona pratica*», ovvero «*frutto di una reinterpretazione creativa di ruoli e di istituzioni*» in

[24] C. Kyenge, messaggio di apertura al convegno *Incontro annuale della Rete delle cliniche legali in Italia. Le cliniche legali multidisciplinari quale strumento per facilitare l'accesso alla giustizia per persone vulnerabili e per creare legami intragenerazionali*, Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza, Aula 3, Bergamo, 2016.

grado di «*produrre circoli virtuosi*» e di «*mostrare ad altri che fare meglio è possibile*»; tutto ciò espandendo «*le funzioni e i significati della professione di docente e delle università in modo inedito*».

Pienamente condivisibile è anche il pensiero della Kyenge laddove si vede nelle cliniche legali un mezzo mediante il quale «*la Cultura alta scende dal suo piedistallo, mettendosi a servizio della società*» e crea «*una dinamica win-win,* [in cui] *cioè non solo gli studenti* [e le studentesse] *hanno un'opportunità di fare pratica, non solo i clienti spesso marginali o indigenti ottengono un consulto legale gratuito e di qualità ma l'intera comunità otterrà un beneficio se viene formata una nuova generazione di giuristi, più competente, più etica e socialmente impegnata*».

Le parole che meglio descrivono l'oggetto di questo tema sono però quelle secondo cui «*le buone pratiche non vanno copiate o emulate; esse fungono da molla propulsiva per non arrendersi allo stato delle cose. Sono la prova che si può agire in modo diverso e migliore*». Ed è per queste ragioni che «*le cliniche legali possono ispirare non solo le facoltà di giurisprudenza ma l'intera Accademia. Ogni settore disciplinare può infatti immaginare delle modalità attraverso le quali l'innovazione dell'offerta formativa diventi un servizio reso alla comunità*».

PARTE PRIMA

LA CLINICA LEGALE IN AMBITO SOCIOSANITARIO TRA TERZA MISSIONE UNIVERSITARIA, SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE, GIUSTIZIA SOCIALE E BENI COMUNI

Italian Talented Young Researchers – Azione Giovani in Ricerca
anno 2015, progetto di ricerca sui fondi di Ateneo (70%)
e Dipartimento (30%)

CAPITOLO PRIMO

RILEGGENDO CARNELUTTI SU *LA CLINICA DEL DIRITTO*. PROBLEMI E QUESTIONI SUI FONDAMENTI DELLA CLINICA LEGALE

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo

Matteo Carrer

SOMMARIO: Premessa. – 1. Questioni aperte dagli anni '30 del XX secolo agli anni '10 del XXI secolo. – 2. Il parallelo con la scienza medica in funzione della clinica legale. Metodo e merito, presupposti e conseguenze di ordine implicito ed esplicito. – 2.1. Sapere e saper fare. – 2.2. Teoria e pratica. – 2.3. Diritto e realtà. – 3. Il giurista e la formazione universitaria delle professioni legali. – 4. Il tirocinio come (insufficiente) completamento della formazione professionale. – 5. Casi "vivi, reali e in carne e ossa". – 6. La clinica legale: ragioni costruttive ed espressioni possibili.

Premessa.

Le pagine che seguono condensano alcuni aspetti della ricerca svolta nell'ambito dell'assegno di ricerca dal titolo *La clinica legale in ambito sociosanitario tra terza missione universitaria, sussidiarietà orizzontale, giustizia sociale e beni comuni* del quale chi scrive è stato titolare.

1. *Questioni aperte dagli anni '30 del XX secolo agli anni '10 del XXI secolo.*

Con riferimento alla dottrina, il tema della clinica legale (che può essere senza particolari problemi considerato sinonimo di "clinica del diritto") ha radici profonde e incontra precedenti illustri e risalenti,

sia negli Stati Uniti che in Europa. Sotto l'aspetto meramente cronologico, la riflessione della dottrina sulla clinica legale ha conosciuto risultati significativi già nei primi decenni del XX secolo [1], tale per cui prima del secondo conflitto mondiale gli aspetti fondamentali delle cliniche legali potevano già dirsi delineati.

Per la dottrina italiana, resta di fondamentale riferimento il contributo di Francesco Carnelutti intitolato "Clinica del diritto" apparso sulla Rivista di diritto processuale nel 1935 [2].

Da tale contributo e da alcuni aspetti che esso solleva si sviluppano le pagine presenti, dedicate a mettere in luce alcuni problemi delle cliniche legali di ora e di allora. A questo proposito, è necessario fin da subito chiarire che non si vogliono individuare né corsi e ricorsi storici (per utilizzare l'usata – e abusata – definizione di Vico); né, alla maniera del Gattopardo, evidenziare che tutto cambia perché niente cambi; né, infine, dimostrare (se mai ve ne fosse bisogno) che, come già dicevano i latini, *nihil sub sole novi*.

Piuttosto, la clinica del diritto interroga per sua stessa conformazione alcuni aspetti centrali del diritto, nella duplice accezione di riflessione sull'ordinamento in quanto tale e sulla formazione dei giuristi. Aspetti non disgiunti, anzi strettamente collegati, in quanto entrambi hanno a che fare con la concezione e la rappresentazione del diritto.

Si tratta di questioni – come si vedrà – ben presenti nel contributo di Carnelutti ma sui quali è opportuno riflettere apertamente, non con la presunzione di sciogliere nodi troppo rilevanti per trovare una soluzione semplicistica o parziale ma, piuttosto, per collocare metodologicamente lo stesso tema delle cliniche legali.

A tale fine, si sceglie come prospettiva la medesima di Carnelutti,

---

[1] In Germania, allora imperiale, il brevissimo ma notevole G. FROMMHOLD, *Juristiche Kliniken*, in *Deutsche Juristen-Zeitung*, Jg. 5, 1900, pp. 448-449. Negli Stati Uniti, già nel secondo decennio del secolo XX, W. ROVE, *Legal Clinics and Better Trained Lawyers – A Necessity*, 11 Illinois R. Rev., pp. 591, 600 (1917); E.M. MORGAN, *The Legal Clinic*, American Law Review, 255 (1917), seguiti da Jerome Frank (autore di vari contributi, tra cui J. FRANK, *Why not a clinical Lawyer-School?*, 81 *University Pa. Law Review*, pp. 907, 908, 913, 916 (1933)) e altri studiosi, tra cui Gardner (GARDNER, *Why not a Clinical Lawyer-School – Some Reflections*, 82 U. Pa. L. Rev. 785, 787 (1934)) e David (L.T. DAVID, *The Clinical Lawyer School: The Clinic*, in *University of Pennsylvania Law Review*, 83, 1934); N. IRTI, *La formazione del giurista nell'università del "saper fare"*, in *Rivista giuridica degli studenti dell'Università di Macerata*, 2010, p. 29 ss. riporta la proposta di Ernst Zitelmann, datata 1909, di un corso in giurisprudenza in cui studio teorico e tirocinio pratico si alternino regolarmente.

[2] F. CARNELUTTI, *Clinica del diritto*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1935, p. 169 ss. (d'ora in poi *Clinica*).

seguendo, cioè, l'impostazione allora data e ricostruendo gli aspetti problematici allora evidenziati, anzi, sotto quest'ultimo aspetto, lo sforzo sarà volto a rendere chiari gli spunti che, per brevità o per stile redazionale, l'Autore non problematizza ulteriormente.

È notevole che si possa, nella seconda metà degli anni '10 del XXI secolo, riprendere alcuni aspetti della riflessione svolta alla metà degli anni '30 del XX come uno sviluppo lineare e consequenziale: non sono molti gli argomenti in diritto che consentono di instaurare un dialogo a tale distanza che non sia meramente storico-ricostruttivo. Già solo questo elemento, tutt'altro che di contorno, dimostra il rilievo oggettivo del tema della clinica legale e la necessità di una riflessione da parte dei giuristi.

Invece, sotto il profilo redazionale e argomentativo, si segnala che l'articolo di Carnelutti rappresenta un esempio di un certo modo di scrivere articoli di dottrina che non trova facili paralleli nella produzione odierna: si tratta, infatti, di uno scritto breve [3], con note ridotte al minimo [4] e una notevole "presenza" della voce dell'Autore, che si fa anche presenza scenica allorché, in conclusione, riporta un aneddoto personale. Uno stile, dunque, dove l'idea, in questo caso la proposta, che sorregge il contributo è consistente e dove sullo sfoggio dotto di erudizione e sulla dimostrazione di aver letto molto (preoccupazione che spesso traspare, oggi, nel numero e nella lunghezza delle note) prevale la personalità di chi scrive, con le proprie argomentazioni, le proprie idee, i propri spunti personali [5]. Anche questo aspetto è meritevole d'attenzione in una lettura complessiva del contributo.

---

[3] Occupa da p. 169 a p. 175 del numero della rivista che lo ospita.

[4] Tra l'altro, inserite in testo e non a piè di pagina. I contributi citati sono soltanto tre: quello di Viola riproposto qui nella nota 7 e due testi di Bonnecase, in francese, specificamente relativi alla clinica legale.

[5] Con due ulteriori chiose: Carnelutti era nato nel 1879 e, professionalmente, era nel pieno della carriera al momento della redazione dell'articolo che si commenta; in secondo luogo si ricordano di lui «atteggiamenti un po' istrioneschi e dal tono oracolare dei discorsi che svolgeva da tutte le palestre, siano le pubblicazioni tecniche, sia la stampa periodica e quotidiana, sia il foro»: così G. TARELLO, voce *Carnelutti, Francesco*, in *Dizionario bibliografico degli italiani*, vol. 20, Treccani, Roma, 1977, ora anche in www.treccani.it.

2. *Il parallelo con la scienza medica in funzione della clinica legale. Metodo e merito, presupposti e conseguenze di ordine implicito ed esplicito.*

Il saggio *La clinica del diritto* si apre [6] con una citazione riguardante la funzione del metodo clinico in medicina [7] e la proposta di un parallelo tra la scienza medica e la scienza giuridica. All'allievo medico – secondo tale parallelo – vengono insegnate alcune nozioni teoriche, tra loro ordinate e collocate in sequenza ragionata (anatomia, istologia normale, fisiologia, anatomia patologica), cui fa seguito a coronamento dell'attività di studio il contatto con la realtà, ovvero il malato, la clinica [8].

Non così per gli studi di giurisprudenza – o, quantomeno, non così per i corsi di laurea o i *curricula* dove sia assente l'insegnamento di clinica legale – da cui la domanda iniziale che apre il contributo: «*è questa un'inferiorità dell'insegnamento della giurisprudenza in confronto con quello della medicina?*» «*Inferiorità, sì*» [9].

La suggestione è ben più profonda che non il semplice individuare un modo attraverso il quale veicolare agli allievi dei corsi di laurea in giurisprudenza alcune nozioni utili alla loro futura professione.

È, in particolare, il parallelo con la scienza medica a porre alcuni problemi. Tale accostamento, infatti, è ben più che un pretesto metodologico. Il primo punto da approfondire, infatti, è quanto, come e a quali condizioni si può paragonare la formazione dei medici con quella dei giuristi. Si potrebbe pensare, infatti, che in ogni "materia" d'insegnamento vi sia una parte teorica e una parte pratica: la dimostrazione di un teorema in matematica e lo svolgimento di alcuni esercizi; la spiegazione di una regola grammaticale e l'applicazione in un testo o nel parlato (in lingua materna o in una lingua straniera). Parrebbe, poi, che alcune discipline siano più inclini alla parte teorica e altre alla parte pratica. Ad esempio, discutere della posizione di un autore e poi leggerne un passaggio dai suoi scritti comporta una prevalenza della spiegazione teorica; mentre nell'insegnamento del disegno è prevalente l'applicazione pratica.

---

[6] *Clinica*, par. 1, p. 169.

[7] Sono le parole iniziali, virgolettate, tratte da G. VIOLA, *Scienze cliniche*, in *Enciclopedia italiana*, vol. X, p. 607.

[8] Proprio contro il parallelo con la patologia medica nella denominazione si schierò G. FROMMHOLD, *Juristiche Kliniken*, cit., osservando che esso suggeriva una malattia cronica nella giurisprudenza («*als wäre die Jurisprudenz eine chronische Krankeit*»).

[9] Al termine del par. 1 e in apertura del par. 2, entrambi a p. 169.

Pertanto, tra le varie discipline, la scelta del parallelo proprio con la scienza medica è decisivo e riguarda, in ultima istanza, la concezione del diritto e dell'ordinamento. Non volendo entrare nel dettaglio della medicina e della formazione dei medici nonché del valore e delle caratteristiche della formazione clinica in quell'ambito, si valutino più direttamente i passaggi logici sottesi all'accostamento con il diritto.

Il contributo di Carnelutti sviluppa il ragionamento attorno ad alcune osservazioni più o meno esplicitate e più o meno problematizzate. Per chiarezza, le si enunciano e le si commentano separatamente.

1) Esiste una differenza (che ha rilevanza in diritto) tra sapere e saper fare.

2) Il diritto ha due aspetti, uno teorico e uno pratico [10]. In vista di tale separazione, è possibile *studiare* il diritto ed è possibile *praticare* il diritto.

3) Il diritto ha a che fare con la realtà.

4) Compito dell'università è formare giuristi sintetici, cioè teorici e pratici al tempo stesso.

2.1. *Sapere e saper fare.*

Il tema della distinzione e della contrapposizione tra sapere e saper fare è un tema ricorrente nello scritto che si analizza. È una distinzione facile e istintiva, ma che deve essere parametrata. Proprio la parametrazione è la chiave della comprensione, poiché, in caso contrario, diventa persino difficile collocare la stessa distinzione, per non far cenno alla collocazione come contrapposizione. La conoscenza, infatti, può essere ritenuta non senza argomenti come essenzialmente sintetica, comprendente tutti gli aspetti, al di fuori dei quali non vi sarebbe distinzione tra sapere e saper fare, ma, piuttosto, distinzione tra una conoscenza completa e una conoscenza incompleta [11]. Come

[10] A ben vedere, il punto indicato come 1) potrebbe seguire e non precedere il punto 2), poiché è la distinzione tra diritto teorico e diritto pratico a generare la distinzione tra sapere e saper fare, tuttavia l'ordine riportato è quello deducibile dal contributo in analisi, giustificabile secondo un altro ragionamento: la distinzione tra sapere e saper fare ha rilievo in diverse discipline, tra cui il diritto, dunque precede la ripartizione in diritto teorico e pratico, relativa alla disciplina singolarmente considerata. Il collegamento con la clinica medica suggerisce che sia questa la lettura implicita.

[11] Senza voler problematizzare ulteriormente il concetto di "completezza" della conoscenza, non fosse altro che umanamente sempre limitata. A questo proposito, si potrebbe agevolmente sostituire la distinzione tra completezza e incompletezza con la distinzione tra professionalità e non professionalità della conoscenza.

sarebbe possibile, infatti, conoscere una lingua distinguendo il sapere dal saper fare? Corrisponderebbe, forse, a conoscerne le strutture grammaticali ma ignorare la pronuncia delle parole, separazione irrealistica al di fuori di isolati contro-esempi di lingue morte dove, peraltro, il "sapere" è parzializzato dal contesto, dove, cioè, chi "sa" conosce soltanto le strutture grammaticali e nessuno (più) "sa fare" altro. Si prenda, a titolo di ulteriore esempio, un oggetto quale il pianoforte: il pianista non può "sapere" senza "saper fare" poiché non esiste una conoscenza teorica disgiunta da una capacità pratica, poiché il "sapere" nel suo caso è inevitabilmente "sapere suonare il pianoforte" e, al di fuori di ciò, non esistono teoria e pratica come entità disgiunte. Eppure, considerando sempre il medesimo oggetto, al pianista non è richiesto di saper accordare il suo strumento ai fini di tenere un concerto; né gli è richiesto di saper scrivere i pezzi che esegue. Ecco, dunque, che in ogni caso la distinzione tra sapere e saper fare è un dato necessariamente da contestualizzare. Lo stesso riferimento al "sapere" sull'oggetto pianoforte non è sinonimo di essere un musicista (lo sono il pianista e il compositore, non l'accordatore) né l'occuparsi di musica (macro-ambito nel quale potrebbe rientrare anche il tecnico del suono di un'eventuale registrazione del medesimo concerto). Nel momento in cui ci si domanda se abbia senso una distinzione tra l'atto teorico e l'atto pratico è necessario, innanzitutto, domandarsi se le due entità siano distinguibili e se questo non comporti, come nel caso di un pianista incapace di appoggiare le dita sulla tastiera, una falla nella conoscenza stessa. È il problema del *know how* e del *know why*, del saper come fare e del sapere perché fare.

Ciò constatato, la distinzione tra "sapere" e "saper fare" a cosa si può applicare nel diritto? Alla scrittura di una sentenza? Alla redazione di un contratto? Alla compilazione di moduli burocratici dell'amministrazione pubblica? Al non sapere a quale ufficio del tribunale rivolgersi per una pratica della professione forense [12]? Al non aver mai partecipato all'*iter legis* oppure – perché no – alla redazione di una Carta costituzionale?

Al neo dottore in medicina si può (o almeno questo è il ragionamento di Carnelutti) chiedere di curare un paziente. Dal neo dottore in giurisprudenza cosa si può ragionevolmente attendere?

È proprio quest'ultimo il punto sostanziale che sottende alla di-

[12] Nella duplice accezione di non sapere quale sia l'ufficio competente a svolgere quella determinata funzione e quale stanza occupino in uno specifico tribunale gli impiegati dell'ufficio concretamente operante.

stinzione tra sapere e saper fare in diritto [13]. Orbene, appare evidente che (ragionevolmente) il neo dottore in giurisprudenza non sia in grado di svolgere in autonomia una delle professioni classiche, quali avvocatura, notariato, magistratura. A ciò si può replicare che tali professioni non sono le uniche cui prepara la laurea in giurisprudenza ed è discutibile anche che costituiscano lo sbocco professionale numericamente più consistente tra i laureati [14].

2.2. *Teoria e pratica.*

Il secondo punto sopra ricordato tra quelli da analizzare riguarda l'esistenza di una ripartizione interna del diritto tra teoria e prassi, ma, ulteriormente, nasconde più di un problema di capitale importanza. Porre a correlazione diritto e medicina, infatti, interroga la natura scientifica della disciplina: limitandosi a esplorare il carattere scientifico del diritto, si incontrano immediatamente una lunga serie di aspetti definitori e generali che l'articolo di Carnelutti non prende direttamente in considerazione, ma che di certo non sfuggivano a un maestro del diritto. Ci si può interrogare, infatti, sulla questione se il diritto sia una scienza in sé medesimo considerato (seguendo, cioè, talune costruzioni filosofiche) [15] o se sia scienza lo studio del diritto (cioè, la costruzione del ragionamento attorno al diritto piuttosto che il diritto in sé).

---

[13] Critico sulla distinzione tra sapere e saper fare è N. Irti, *La formazione del giurista*, cit., «*non siamo più dinanzi al vecchio e banale rapporto tra teoria e pratica, fra studio e tirocinio, ma a una diversa concezione del sapere e dell'uomo*» (p. 31) che già apparterrebbe (negativamente) all'università: «*l'alleanza tra tecnica ed economia, la tecno-economia, domina il nostro tempo. Essa non reclama unità e pienezza dell'individuo […] il principio di divisione del lavoro determina la pluralità delle funzioni: ciascuna funzione esige un'abilità tecnica*» (p. 32).

[14] Si tornerà sul punto. Alcune osservazioni ulteriori sono contenute nella successiva nota 62.

[15] È il positivismo a collocare il diritto come una scienza e non come metodologia scientifica: «*Lo studio scientifico del diritto, la giurisprudenza come scienza del diritto. Anche questa è un'idea dalle radici antiche, che si afferma con particolare forza tra Ottocento e Novecento a seguito del positivismo scientifico e in relazione al positivo giuridico. Se a fare di una disciplina una scienza è il metodo e non l'oggetto, si può fare scienza anche di un oggetto così mutevole e controverso quale il diritto*», G. Tuzet, *Filosofia della prova giuridica*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 52. Cfr. G. Pino, *Il positivismo giuridico di fronte allo Stato costituzionale*, in AA.VV., *Analisi e diritto 1998*, a cura di P. Comanducci, R. Guastini, Giappichelli, Torino, 1999, p. 203 ss. Altrimenti, resta valido quando osservato con efficace sintesi da A. Gentili, *Il diritto come discorso*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 147: «*Non esiste, né mai è esistita, né può esistere una scienza giuridica che […] sia descrittiva di fatti constatabili, che siano classificabili come validi/invalidi*».

Si potrebbe persino affermare che è dalla visione fondamentale che si attribuisce al diritto che si deduce la distinzione tra teoria e prassi. Cosa si insegna nelle facoltà di giurisprudenza? Il diritto o l'interpretazione del diritto? Delle nozioni o un metodo interpretativo? Teoria scollegata dalla pratica o nozioni applicabili cui manca, al più, solo la prova dell'applicazione concreta?

Carnelutti non pone il problema in questi termini [16] ma, come si vedrà, offre la sua risposta. Ed è nella collocazione delle questioni citate che si colloca – anche su questo aspetto si tornerà – il ruolo, la funzione e gli obiettivi della clinica legale.

Ebbene, indagare il rapporto tra teoria e prassi nel diritto scomoda una serie potenzialmente interminabile di problemi interconnessi. Viene alla mente la tentazione di continuare la distinzione tra arti liberali e arti meccaniche, viva e presente nel medioevo [17], abbandonata metodologicamente nella modernità ma ancora presente, in modo inaspettato e quantomeno implicito, se si crede che vi siano discipline che necessitano di applicazione pratica e altre che non ne necessitano [18] e, ancor più, se si crede che in diritto o in medicina il sapere sia diverso dal saper fare.

La medesima distinzione pone interessantissimi paralleli con le categorie dell'essere e del dover essere e, ulteriormente, con la lettura di

---

[16] Se è lecito indagare la *mens* dell'Autore, si possono individuare due aspetti: Carnelutti è stato per tutta la vita innamorato dell'avvocatura e convinto che tra teoria e prassi nel diritto vi fosse incolmabile distanza. Lo dimostra un passaggio (che resta da leggere per intero) della produzione tarda: «*la scienza mi ha appreso il valore della regola e la avvocatura, invece, il valore dell'eccezione. Ma è proprio l'eccezione che bisogna conoscere per conoscere la regola perché solo l'eccezione ne dimostra il valore relativo; ora la scienza non conosce l'eccezione e neppure la conosce, purtroppo, la filosofia, onde se non avessi esercitato l'avvocatura il valore della regola non l'avrei mai conosciuto*», p. 6 e ancora «*da un lato c'è un astratto, dall'altro c'è un concreto […] se il legislatore, colui che ha dettato la legge avesse potuto avere davanti a sé l'uomo vivo, invece che il manichino, così come lo vedo io, la regola sarebbe quella che è?*», p. 39, F. CARNELUTTI, *Vita di avvocato*, in ID. *Vita di avvocato; Mio fratello Daniele; In difesa di uno sconosciuto*, a cura di F. Cipriani, con prefazione di G. Alpa, Giuffrè, Milano, 2005.

[17] Per una ricostruzione, C. FRUGONI, *Arti liberali e meccaniche*, in *Enciclopedia dell'arte medievale*, Treccani, Roma, 1991, ora in www.treccani.it.

[18] Si legga, ad esempio, G. SARTORI, *L'economia del Prozac*, editoriale nel *Corriere della Sera*, 23 gennaio 2013: «*Da noi vige ancora la corsa per fabbricare "tutti dottori". Ma il grosso dei dottori che produciamo e andremo a produrre saranno inutili. O anche peggio, perché abbiamo troppe università scadenti, di paternità clientelare, che andrebbero chiuse. Alle nuove generazioni occorrono istituti tecnici e scuole di specializzazione collegati alla "economia verde", al ritorno alla terra, e anche alla piccola economia delle piccole cose*». Al netto della critica all'università, pare di leggere una contrapposizione decisiva tra il sapere improduttivo e il saper fare produttivo.